

## XI.

## TORNATA DI SABATO 7 DICEMBRE 1889

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Il presidente annunzia che si faranno martedì le votazioni per le elezioni di Commissioni ancora mancanti e per sostituire l'onorevole Baccarini nella Giunta del bilancio. — Il deputato Diligenti interroga il ministro sul ritardo frapposto alla pubblicazione dell'inchiesta sugli Istituti di emissione — Risposta del ministro d'agricoltura e commercio. — Il deputato Vollaro chiede che la proposta di legge ch'egli aveva presentato nella decorsa Sessione, relativa alla sistemazione dei torrenti sia ripresa allo stato in cui era giunta nella Sessione medesima — Risposta del ministro dei lavori pubblici. — Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza — Discorrono i deputati Placido, Torrigiani, Cambray-Digny, e Chimirri. — Comunicasi una interrogazione del deputato Bonghi — Risposta del presidente del Consiglio.*

La seduta comincia alle 2,40 pomeridiane.

**Fortunato**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

**Petizioni.**

4558. Flaminio Gambini, Saverio Sottili e Giuseppe Pochi chiedono che siano assimilati ai Mille di Marsala coloro che nel maggio 1860, sebbene non sbarcati a Talamone, fecero parte della colonna Zambianchi.

4559. Il sacerdote Giovanni Nebuloni, amministratore delle Opere pie Martinelli, Bellati, Piantanida in Senago (Milano), Giuseppe Manbri, parroco di Belladello (Milano), Francesco Bettega, parroco di Anzano, chiedono la modificazione di varie disposizioni del disegno di legge sulle Opere pie.

4560. Pier Damiano Arnschl e Innocente Morini delegati dei Fate-bene-fratelli chiedono che l'istituzione di San Giovanni di Dio in Roma sia riconosciuta Opera pia laicale e quindi i beni del suo ospedale non siano soggetti a conversione.

4561. Luigi Smargiassi, priore della Congregazione di S. Maria del Carmine, Nicola Bonacci, priore di quella di S. Antonio da Padova, Antonio Blandi, priore di quella della SS. Annunziata, Salvatore Romani, presidente della Congregazione del Monte dei Morti, Luigi Bonacelli, presidente di quella del SS. Sacramento in Vasto (Abruzzo Citra) chiedono, che sia conservata l'autonomia delle istituzioni rispettivamente presiedute.

4562. Il sindaco di Guardavalle (Catanzaro) chiede il trasferimento della pretura da Badoleto a Sovereto o l'istituzione di una sezione di pretura in Guardavalle.

**Congedi.**

**Presidente.** Per ragione di salute l'onorevole Della Rocca chiede un congedo di giorni 9.

(È concesso).

**Comunicazioni del presidente.**

**Presidente.** La Camera deve nominare ancora diverse Commissioni; cioè le Commissioni di vigilanza sulla Biblioteca, sulla Cassa del debito pubblico, sulla Cassa dei depositi e prestiti, e sul Fondo pel culto. Inoltre deve procedere all'elezione di un membro della Giunta generale del bilancio, in sostituzione dell'onorevole Baccarini dimissionario.

Propongo che la votazione per tutte queste nomine sia iscritta nell'ordine del giorno di martedì.

Non essendovi obiezioni rimane inteso che nell'ordine del giorno di martedì, saranno iscritte queste elezioni.

**Interrogazione del deputato Diligenti.**

**Diligenti.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Diligenti.** Pregherei l'onorevole presidente di voler domandare all'onorevole ministro di agricoltura e commercio, se e quando intenda rispondere alla interrogazione che ho presentata l'altro ieri.

**Presidente.** L'onorevole Diligenti ha presentato fino dal 4 corrente la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio sul ritardo frapposto alla pubblicazione dell'inchiesta sugli istituti di emissione, e se egli non giudichi conveniente di effettuare una tale pubblicazione avanti la discussione del disegno di legge per la proroga del privilegio agli istituti medesimi. »

Poichè l'onorevole ministro di agricoltura e commercio è presente, lo prego di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Molte altre interrogazioni ed interpellanze sono state posposte alle leggi che sono nell'ordine del giorno; ma a quella dell'onorevole Diligenti potrei rispondere immediatamente.

**Presidente.** Allora, se la Camera acconsente, darò all'onorevole Diligenti facoltà di svolgere

la sua interrogazione; rammentandogli però che la sua è una pura interrogazione.

**Diligenti.** La mia interrogazione è tale che il ministro può farci conoscere senz'altro la sua disposizione.

E qualora questa disposizione fosse contraria al convincimento espresso nella mia domanda, a me non resterebbe che di lasciare al Governo la responsabilità di far procedere alla discussione di un disegno di legge di somma importanza, come quello che è stato presentato per la proroga del corso legale del privilegio di emissione, senza quelle indispensabili notizie che a mio credere esso dovrebbe e oggi potrebbe agevolmente comunicarci.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Miceli, ministro di agricoltura e commercio.** Le notizie sulla condizione dei nostri istituti di emissione possono riuscire utili per la discussione del riordinamento degli istituti stessi; ma non credo che possano occorrere per il disegno di legge relativo alla proroga della circolazione fiduciaria.

Io dichiaro all'onorevole Diligenti e alla Camera che fra qualche giorno pubblicherò una relazione complessiva sulle sei inchieste fatte sopra gli istituti di emissione, e spero che questa relazione sarà sufficiente ad appagare i desideri degli onorevoli miei colleghi; ma siccome la proroga del privilegio di emissione scade il 31 corrente e quindi il disegno di legge per prorogarlo è urgente, l'onorevole Diligenti si accontenterà che questa relazione possa esser pubblicata in tempo utile perchè la Camera possa conoscere le condizioni dei nostri istituti di emissione prima di discutere e votare la legge sul riordinamento dei medesimi.

Spero che l'onorevole Diligenti vorrà essere soddisfatto di questa risposta.

**Presidente.** Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Diligenti.

**Discussione sull'ordine del giorno.**

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

**Vollaro.** Domanderei alla Camera di riprendere allo stato in cui si trovava nella passata Sessione la proposta di legge sulle opere idrauliche di seconda e terza categoria d'iniziativa parlamentare, che nella scorsa sessione portava il numero 115.

**Presidente.** L'onorevole Vollaro mi aveva già

espresso dianzi il suo intendimento di fare questa proposta. Io lo pregai di attendere che fosse presente il ministro; poichè, sebbene io ritenga che ad ogni deputato spetti il diritto di domandare che una proposta d'iniziativa parlamentare sia ripresa nello stadio cui era pervenuta nella precedente Sessione, tuttavia siccome nel Governo si riconosce la facoltà di dichiarare se si oppone, o no, alla presa in considerazione di ogni proposta di legge d'iniziativa parlamentare, credo conveniente che il Governo sia interpellato anche sulla istanza che una simile proposta venga ripresa allo stadio cui era pervenuta nella precedente Sessione; salvo alla Camera il decidere in caso di opposizione del Governo.

Prego quindi l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se non ha nulla in contrario che la proposta di legge in parola sia ripresa allo stadio cui era pervenuta nella passata Sessione.

**Finali, ministro dei lavori pubblici.** Io vorrei pregare l'onorevole Vollaro di non insistere nella sua domanda per queste considerazioni.

I progetti presentati per le opere idrauliche di seconda e terza categoria erano due: uno del Governo ed uno di iniziativa dell'onorevole Vollaro ed altri suoi colleghi. Essi miravano allo stesso scopo, ma differivano nel rispetto della attuazione.

Io ho studiato l'uno e l'altro progetto ed ho cercato di comporne uno solo che spero possa soddisfare anche gli autori della proposta d'iniziativa parlamentare. E siccome non tarderò a presentarlo, parmi che l'onorevole Vollaro possa recedere dalla sua domanda; perchè quando il nuovo disegno di legge sarà presentato io consentirò che sia rimandato alla Commissione che nella decorsa Sessione fu eletta per esaminare i due disegni di legge che in esso si trovano trasfusi.

Quando poi l'onorevole Vollaro od altri non siano contenti delle nuove proposte governative, potranno proporre quelle modificazioni che meglio rispondano allo scopo da loro desiderato.

**Vollaro.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vollaro.** Io intendevo che tutti e due i disegni fossero ripresi, cioè tanto quello prima presentato dal Governo, quanto l'altro di iniziativa parlamentare; il ministro venne a dire che dei due progetti ne ha fatto un solo, ed io attenderò che sia presentato, riservandomi, ove non venga ripresentato sollecitamente, il diritto di rinnovare la mia domanda.

### Seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

La Camera rammenta che la discussione è pervenuta nella seduta di ieri all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cambray-Digny, che fu svolto dal proponente.

Sull'articolo medesimo è iscritto l'onorevole Placido; gli do quindi facoltà di parlare.

**Placido.** Onorevoli colleghi. Le considerazioni ieri svolte dall'onorevole Cambray-Digny, mi pare che sieno degne delle più serie considerazioni. Che cosa si domanda con questa legge? Qual'è lo scopo di essa? Nei giornali, nelle relazioni del Governo e della Commissione, si è detto sempre che lo scopo ultimo di questa legge è quello di tutelare e mantenere il patrimonio del povero. Perfino un'Augusta parola, ci ricordò questo santissimo fine, or sono alquanti giorni.

Intendiamoci dunque. Dal venerando Cavalletto, all'onorevole Maffi, tutti quanti sono uomini di mente e di cuore, debbono interessarsi perchè questo santo, questo nobilissimo fine sia raggiunto. Siamo su questa via? L'albero della carità, che deve con i suoi rami estendersi a tutta la famiglia dei bisognosi, è da noi coltivato con cura affettuosa, ovvero la stessa opera nostra tenderà ad avvizzirlo? Siamo alle strette. Finora abbiám discusso sul modo di amministrare, di tutelare il patrimonio de' poveri. Rigido o blando, buono od erroneo che sia stato il sistema proposto, esso era inteso a scongiurare i mali di ladre, od inesperte, od improvide amministrazioni.

Fin qui tutto s'intende. L'articolo dell'onorevole Cambray-Digny tende a mantenere ad accrescere questa massa di beni che spettano agli infelici. Sì, o signori, tende a mantenere ad accrescerla, e ve lo provo.

Quando una schiera di uomini e di donne dal cuore filantropico e caritatevole, nobili e plebei, giovani e vecchi concorrono coll'opera, col consiglio, col donaro, a creare o un asilo d'infanzia, o un orfanotrofio, o un ospedale, o un Comitato di soccorso per povere donzelle, o una istituzione umanitaria qualunque, e la veggono crescere, prosperare, divenire gigante, chi è che, facendo ritirare schiva e paurosa la mano che soccorreva, o negando l'opera ed il consiglio dei volonterosi, potrà affermare che così sarà tutelato, mantenuto, accresciuto il patrimonio dei poveri?

Io nol comprendo.

Una riunione di benemeriti cittadini, spinti dalla febbre della carità, ha trovato un nuovo modo per venire in soccorso dei miserabili, ed a questa sua creazione ha sposato l'ardore di un affetto smisurato. Quella istituzione educata tra i profumi della carità, alimentata fra gli sforzi generosi del disinteresse e del sacrificio diviene gigante. Molti sono quelli che anelano a soddisfare un bisogno del loro cuore, molti vogliono lasciare a questa istituzione il loro nome, la impronta della loro carità: l'opera privata allora riceve il battesimo legale, diviene *ente morale*. Benissimo. In tal caso il soccorso caritativo non viene meno, anzi coloro che pensarono, che fondarono la istituzione, sentono in sé (l'animo dell'uomo è così fatto) il nobilissimo orgoglio di avere creata una cosa seria, durevole, che è accompagnata dal plauso generale. E gli sforzi generosi non cessano, anzi s'accrescono; altri affluiscono, altri concorrono e l'istituzione ne resta avvantaggiata, il tempio della carità s'abbella di altri fiori. Invece, circondate quest'opera che arde di entusiasmo di carità col gelido braccio della burocrazia, all'uffiziale del cuore sostituite l'uffiziale della legge, tramutate la statistica dei beneficiati nel calcolo dei bilanci preventivi, e cesserà l'entusiasmo, il fuoco della carità sarà distrutto, e l'opera avrà la sua fine. Volete la ragione di questo fenomeno?

“ Perchè la carità privata, come tutte le virtù, ha bisogno di confidenza, e di stimolo, e molte persone esitano nel versare il loro obolo, il loro patrimonio nelle casse della carità ufficiale, per tema che le offerte raggiungano il loro destino. ” Lo disse Louis Salvà, quando metteva in confronto l'opera dei *Bureau de Bienfaisance*, cioè la carità ufficiale della Francia, coi risultati delle istituzioni private. Lo dice l'esperienza. Quante furono in questi ultimi tempi le largizioni pervenute alle Congreghe di carità, quante le altre che arricchirono private istituzioni? La statistica è eloquentissima, non certo a favore della carità legale.

Di fronte a questo stato di cose naturale, chiarissimo, indiscutibile, che cosa domanda l'onorevole collega Cambray-Digny? Che la ferrea rigidità delle forme di amministrazione proposte da questa legge siano alquanto rallentate. È attuabile in pratica questa proposta? Ma chi può dubitarne? Che importa, se il tesoriere non versi la cauzione, se gl'impiegati siano di fiducia de' generosi che impiantarono l'Opera, o che il denaro riscosso non sia versato nelle Casse postali?

L'Opera camminerà lo stesso come ha proceduto libera e spigliata per lo addietro. Che importa se gli stessi amministratori più d'una volta si succedano nella direzione dell'Opera? Il passato è arra dell'avvenire.

Quelli che crearono o fortificarono l'Opera, siano pure amministratori a vita, non possono distruggere l'opera loro. Volete le minori spese possibili? Temete la liquidazione, lo sperpero da coloro che cercano giorno per giorno, ora per ora, trarre profitto dal centesimo della carità? E non vi è il controllo costante, giornaliero di tanti coin-teressati? I preventivi? Ma a che questo limite agli sforzi de' generosi? A che volete infrenare quella carità che non conosce limite, che è per sua natura irrequieta, intollerante, audace? Non vi sia il preventivo. Anzi dichiaro una mia idea, onorevole presidente del Consiglio. Il giorno in cui dai bilanci preventivi fosse segnata la sosta in questo cammino ascendente delle istituzioni, ovvero sorgesse la paura di un disastro, quel giorno sarebbe un nuovo incitamento alla carità degli associati.

Contribuzioni, lotterie, mille mezzi saranno escogitati, perchè non cessi quella istituzione, alla quale si legano affetti, memorie, sacrifici, e dirò pure, qualche pochino d'orgoglio. Che più? Vi saranno lasciti, donazioni, vi saranno legati col carattere di perpetuità concessi a questa istituzione cominciata e sostenuta dalle mensili ed abituali contribuzioni de' soci. In altri termini si vuole garantire da questo lato o l'interesse de' terzi, o il patrimonio de' poveri? Ebbene, per tutto questo, dice l'onorevole Digny, fate il bilancio separato; se vi piace, aggiungo io, per tutto questo mantenete le regole comuni. Così congiungerete in felice connubio la carità privata e la carità ufficiale. L'una servirà di sprone e d'incitamento, l'altra sarà moderatrice; in questo contrasto di forze l'Opera sarà avvantaggiata, i bisognosi raccoglieranno il frutto.

Se mi parlate di uguaglianza di legge, vi risponderò che la disuguaglianza in questo caso è effetto della disuguaglianza delle condizioni. È sacra la volontà dei testatori estinti, ma mi pare che sia anche più sacra la volontà di coloro che attualmente concorrono con opera attiva ed efficace, o col loro danaro, a mantenere vive e prospere queste novelle istituzioni.

Sì: la beneficenza degli antichi vuol'essere mantenuta e secondo la volontà, per quanto è possibile, dei fondatori: ma non dimenticate che qui si tratta di una carità viva e parlante, di una carità vergine ed olezzante di giovinezza, la quale può

sfuggire paurosa, se la s'incalzi con le leggi e co' regolamenti in tutta la loro asprezza.

La proposta dell'onorevole Cambray Digry, non solo tende a mantenere il patrimonio dei poveri, ma è intesa ad accrescerlo. E perchè negarlo? Quando voi mostrerete rigidità nell'applicare la legge in discussione ad istituzioni di questa natura, è evidente che il loro patrimonio vi sfuggerà di mano, il battesimo legale dell'entità giuridica non vi sarà chiesto mai più. Che anzi vi sfuggiranno quelle ora esistenti e disciplinate all'ombra della entità giuridica. E qui mi permetto di richiamare specialmente l'attenzione degli illustri giuristi che siedono al banco della Commissione, e anche l'attenzione dell'onorevole presidente del Consiglio.

Quelle istituzioni umanitarie che oggi esistono per largizione di pochi od anche di un solo col patto della reversibilità, domani non esisteranno più per la diffidenza de' donatori, il patto si verificherà, i fondi concessi saranno ritirati, l'opera della carità sarà spacciata. Chiedetene fra gli altri ad un nostro collega, l'onorevole Quarto di Belgioioso, che ricordo a cagion d'onore. Egli sulle amene plaghe di Posillipo a Napoli, sotto un cielo incantato, là dove splende natura col più incantevole de' suoi sorrisi, impiantò e mantiene con splendida pruova di generosa beneficenza un importante asilo infantile che è il sollievo di quelle popolazioni.

Dite a questo gentiluomo, che si curò di erigere ad ente morale il suo istituto di beneficenza, e lo mantiene con provvida cura d'affetto paterno, dite che non deve curare egli sempre l'amministrazione, che deve presentare i suoi bilanci preventivi, dite che ha l'obbligo di nominare un tesoriere con cauzione, che deve prestarsi alla ispezione del consigliere di prefettura per fare esaminare il prodotto della sua carità, ed egli sdegnoso metterà innanzi il patto reversivo, ritirerà le sue largizioni; quella opera benefica, necessaria, che riscuote le benedizioni di tanti infelici sarà distrutta.

A chi, domando io, risaliranno queste conseguenze? Che farete, signori della Commissione, se l'esempio contagioso si dilaterà per tutta Italia, se molti saranno i benefattori che vorranno ritirarsi dall'opera generosa? Che farete, onorevole presidente del Consiglio? (*Interruzioni*).

No, rispondo, nessuno potrà distruggere quel patto reversivo, che è stato stipulato sotto le leggi del tempo, e fatto con tutta legalità, se pur non si voglia scuotere il più sacro diritto, quello della proprietà.

*Una voce.* Ne parleremo poi!

**Placido.** Ne parleremo poi? Io credo che sia questo il momento di parlarne, perchè ora è bene intravedere i pericoli, le conseguenze di una legge che tocca da vicino sì vitali interessi.

Vi è di più. Sovente l'istituzione di beneficenza creata per l'opera di un solo, divenne prospera e rigogliosa per la fiducia destata nell'universale per l'opera di questo solo. Che sarà se questo uomo, di fronte ad una posizione novella creatagli dalla legge, penserà di ritirarsi tra le sue mura domestiche, lontano dagli attriti e dalla lotta? La febbre di carità in lui è spenta dai disinganni e dalle amarezze. E si manterrà invece acceso il fuoco della beneficenza nell'animo de' benefattori, quando altri si presenterà per chiedere la loro fiducia?

Mi valgo di un esempio. Chi è fra noi che ignori l'istituzione stupenda che racchiude la più grande epopea della carità, l'Ospizio de' ciechi di Caravaggio? Surse per opera di un solo, non magnate, non ricco, non dedito ad intraprese, di un solo che è ad un tempo creatore dell'istituzione e direttore; amministratore ed amico; compagno e fratello di quei poveri ciechi da lui ricoverati, il benemerito Domenico Martuccelli.

Obbligate quest'uomo ad abbandonare i suoi ciechi, costringetelo a volgere le spalle al suo istituto, e quei tesori di carità che la fiducia di tanti rimetteva nelle sue mani saranno perduti. E pure quell'Opera è riconosciuta come ente morale! Oggi restano stupiti e commossi quanti possono visitare i meravigliosi risultati ottenuti dall'industria della privata carità, domani quell'opera potrebbe distruggersi. È giusto non impensierirsi di queste risultanze? Si riconosca invece un trattamento meno rigido, ma più equo, più consentaneo alla ragione degli uomini e delle cose, ed allora il serto della carità verrà arricchito di altre gemme non meno preziose ed importanti. Resteranno le attuali istituzioni, ma si avvicineranno anche le altre, ora diffidenti o schive; tutte saranno unite e coordinate con un sistema unisono ed armonico di carità e di progresso.

Un'ultima considerazione ed ho finito. È da savio, da prudente legislatore non isterilire gli sforzi generosi della carità privata. La carità privata! Se essa ha il cuore più largo, e lo spirito meno scrupoloso, come diceva il Maxime du Camp nel suo aureo libro la *Charité privée*, è d'altra parte intollerante di freni, non vuole ostacoli, si raffredda al gelo della ponderazione, non soffre indugi; guai a chi osa tarparle le ali ne' voli generosi! Vi sa-

rebbe oggi nella città di Milano, la grande la nobilissima opera del Comitato per le orfane, se una donna, la Felicità Morandi, non avesse col suo grido d'amore infiammati i petti di tanti generosi in un momento di tumultuario parossismo di carità? Vi sarebbe in Napoli l'Istituto delle cieche fondato da Leopoldo Rodinò per mandato di Lady Strachan, se il fuoco della carità acceso nel cuore di quel venerando vegliardo, non si fosse appigliato all'animo gentile di una Dama inglese?

E vi sarebbe in Napoli l'opera del Casanova, che forma l'ammirazione dell'Europa, o la bellissima istituzione dell'ospedale Lina, se un Alfonso della Valle non avesse secondato i nobili, i generosi, istantanei impulsi del suo cuore, ed una illustre Dama, la gloriosa scrittrice della carità napoletana, notissima per cultura e per ardore di carità, in un momento di santo entusiasmo non avesse cercato di sfogare con un'opera generosa (l'ospedale Lina) i santi affetti di famiglia?

La carità privata è capace di questi slanci, di questi successi; non vuol essere infiacchita o sgomentata con rigide od improvvisate misure. Spingetela pure avanti, essa non verrà mai meno nelle ardite imprese o nelle audaci aspirazioni.

La proposta dell'onorevole Cambray-Digny tende ad unire la carità ufficiale, alla carità privata. E vadano pure congiunte; esse cammineranno a fianco senza urtarsi o combattersi giammai. La carità privata darà all'altra il suo profumo giovanile, e sarà di ricambio completata e sorretta.

Saranno due astri luminosi che brilleranno sull'orizzonte tenebroso della miseria, dell'infelicità, dell'indigenza. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Luchini Odoardo, relatore.** L'onorevole Cambray-Digny, non mi ricordo se nel suo discorso primo, o nel secondo, espresse il desiderio che talvolta le leggi, come in qualche paese straniero avviene, cominciassero con definizioni. E sarebbe molte volte una bella cosa che cominciassero così, perchè dissiperebbero molti equivoci.

Se la legge del 1859 sulle Opere pie e quella del 1862 sullo stesso soggetto avessero cominciato con definizioni, io credo che la questione sollevata dall'onorevole Cambray-Digny non avrebbe potuto sorgere, od almeno non avrebbe potuto sorgere nei termini in cui fu posta.

Infatti l'onorevole Cambray-Digny chiese un trattamento diverso per le Associazioni e per le Fondazioni. È necessario quindi prendere per punto di partenza la definizione dei due enti,

per i quali egli proponeva un trattamento diverso.

Gli enti morali, ai quali possono applicarsi le disposizioni di una legge sopra la pubblica beneficenza, non possono essere che di due specie: le Fondazioni, e quelle che si chiamano Congregazioni, Corporazioni o Confraternite, e talvolta, con nome abusivo, associazioni.

La Fondazione è una destinazione perpetua di beni ad uno scopo di pubblica utilità, destinazione a cui la legge dà la personalità giuridica. La Corporazione o Congregazione è un aggregato di persone fondato sopra ragioni di pubblica utilità, al quale pure la legge riconosce la personalità giuridica. Carattere tanto dell'una che dell'altra specie di enti è questo, che gli addetti in qualsiasi modo all'ente, o come amministratori o come aggregati o soci che dir si voglia, non hanno alcun diritto patrimoniale sopra i beni dell'ente: essi non sono addetti all'ente, che per tutelarne l'esistenza e la prosperità e per dirigere le sue funzioni od operazioni.

La proprietà resta nella persona giuridica fittizia ossia nell'ente, cioè, in sostanza, nel popolo, dacchè la persona fittizia non è in fondo che il popolo; sebbene circoscritto da determinate condizioni.

Da questa specie di enti conviene distinguere le Associazioni o Società che dir si vogliono, le quali Associazioni hanno questo di speciale che i soci sono proprietari della cosa sociale e ne dispongono per un loro diritto individuale.

Alle Società o associazioni non si applica la legge sulle Opere pie. Queste sono pubbliche istituzioni, quelle private. Abbiamo dichiarato tutto ciò votando l'articolo secondo. Non hanno dunque nulla da temere.

Le Società presso di noi non hanno giuridica personalità: questa è la regola. I soci posseggono la cosa sociale pel complesso dei loro diritti individuali, ma l'ente che possiede, non esiste. Una eccezione si è ammessa per le Società commerciali, perchè esse costituiscono una persona giuridica di fronte ai terzi. All'esterno la personalità giuridica, all'interno i soci padroni della cosa sociale. Un'identica distinzione noi facemmo per le Società operaie, nelle quali, pure, con certe limitazioni, gli associati sono proprietari della cosa sociale. Fatte queste eccezioni, le Società private non hanno personalità giuridica.

È questa una lacuna della nostra legislazione; una lacuna che la Commissione ha deplorato, e intorno alla quale ha richiamato l'attenzione della

Camera: ma è una lacuna che non può negarsi che esista.

**Torrigiani.** Chiedo di parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** Anzi per le Società private sorge una questione che si presenta così: può dare il Governo alle associazioni differenti dalle associazioni civili (poichè le commerciali hanno già un regime che le disciplina), la personalità giuridica per decreto reale che non sia in applicazione della legge sulle Opere pie?

A tale questione di diritto costituzionale, che è stata tante volte trattata, la risposta, a senso mio almeno, è dubbia assai.

Ad ogni modo, se il Governo diede la personalità giuridica ad alcune associazioni, applicando ad esse le disposizioni della legge sulle Opere pie, ogni diritto di proprietà dei soci, degli aggregati, comunque voi veniate a chiamarli, venne *ipso facto* ed *ipso iure* dimesso. I soci da proprietari che erano, divennero addetti, non amministratori; con certe ingerenze nella amministrazione delle cose sociali, secondo che portavano gli statuti approvati dall'autorità, ma non ebbero più diritti di proprietà individuale. La proprietà fu pubblicata; la proprietà andò nel popolo o nella persona giuridica, nell'ente fittizio che lo rappresenta.

Io non nego che la origine di molte delle attuali Opere pie, le quali, nel linguaggio giuridico, debbono chiamarsi Congregazioni, Confraternite o Corporazioni, e non possono chiamarsi associazioni, sia questa: che appunto cominciarono con l'essere private associazioni, e dipoi vennero a conseguire la personalità giuridica.

E come la conseguirono? Questa è indagine tutta storica, relativa a ciascuna istituzione. La avranno conseguita ai termini del Concilio tridentino, sotto i Governi passati, quando il vescovo faceva la erezione in titolo; l'avranno conseguita ai termini delle leggi vigenti; ma, l'abbiano in qualsivoglia modo conseguita, l'effetto immancabile fu questo: che i soci dimisero ogni diritto di proprietà; ed è inutile di parlare di diritti dei soci, quando questi diritti, (o meglio *titoli*), non si riferiscano alla mera amministrazione.

In fatti i soci richiesero la pubblica destinazione dell'istituto da essi fondato; essi anzi ebbero un premio al loro spirito di carità, poichè assicuraron vita perpetua a quell'ente, a quell'istituto che, finchè rimaneva nella balia dei soci, era cosa tutta d'ordine privato e non aveva le guarentigie che tanto le leggi vecchie, quanto le leggi successive vennero ad accordare alle pie fondazioni.

Prendiamo dunque le mosse da questo punto di partenza, se non vogliamo confondere il linguaggio. Quelle che l'onorevole Cambray-Digny chiama *associazioni*, sono talvolta, anzi spesso, chiamate associazioni; ma, secondo il rigore del linguaggio giuridico (ed egli, nella sua onestà, lo riconosceva, pur dicendo troppo rigoroso il linguaggio stesso) associazioni non sono, ma sono, comunque si vogliano chiamare, corporazioni, confraternite, compagnie, congregazioni. Nonostante questa differenza di linguaggio, fra noi, è però ben lungi da me il pensiero che si voglia far passare con un nome improprio una merce che non meriterebbe di passare, perchè so bene che non può essere mai questa l'intenzione del mio onorevole amico.

L'onorevole Cambray-Digny cominciò egli stesso dal rispondere ad un'obiezione che facile occorreva: cioè che la legge presente non ha distinto, e che nè la legge del 1862 nè quella del 1859 hanno fatto un trattamento diverso alle Congregazioni ed alle Fondazioni.

Non si ha traccia alcuna, in fatti, di questa distinzione, salvo che nella legge del 1859, come in quella del 1862 e come nella legge attuale si stabilisce che le varie istituzioni di beneficenza sono governate dai loro particolari statuti; salve sempre però le disposizioni proibitive della legge e le disposizioni d'ordine pubblico.

Ma, egli dice, ora poniamo mano a riformare la legge vecchia: e se questa distinzione è utile facciamola; e che potesse essere utile, egli dice, non lo può escludere *a priori* neppure la stessa Commissione parlamentare, perchè nella sua relazione dichiara che la legge del 1862 era fatta in gran parte sull'ignoto; perchè si avevano allora ben pochi dati, e si era ben lungi dall'averne i risultati dell'esperienza che oggi si hanno.

Intendiamoci bene a questo proposito. È vero che la legge del 1862 era in gran parte fondata sull'ignoto; ma non era già ignota la distinzione, che c'è sempre stata fra Fondazione e Congregazione o Corporazione che dir si voglia. È una distinzione questa che ha non il suo fondamento, che è in natura, ma la sua scientifica esplicazione, nel diritto romano; e certamente non poteva supporre ignota da chi faceva la legge del 1859 e da chi faceva la legge del 1862.

E poi si potrebbe porre innanzi anche una obiezione preliminare.

Noi abbiamo fatta una larga inchiesta, ma non l'abbiamo diretta mai nel senso di vedere se convenisse fare un trattamento diverso alle Corporazioni ed alle Fondazioni.

Quindi anche oggi continueremmo, facendo come l'onorevole Digny propone, a legiferare sull'ignoto. Ma tralasciamo pure questa eccezione e di forma e di procedura, e affrontiamo pure il merito della questione.

Quali sarebbero le conseguenze dell'accettazione dello emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny? Noi abbiamo già, o signori, condotta innanzi la legge per una buona parte, ed è fino all'articolo 46, senza pensare a distinguere fra Fondazioni e Congregazioni: noi abbiamo stabilite quelle guarentigie più salde e più severe, se si vuole, di quelle della legge vigente, che credevamo necessarie per assicurare una provvida amministrazione degli istituti di beneficenza. Con questa distinzione, che si verrebbe a fare ora per rendere inapplicabili molte delle disposizioni che abbiamo stabilite e che sono le più importanti, si verrebbe a dimezzare la legge. Tutto quanto l'edificio legislativo che fin qui la Camera ha approvato e le parti successive, che noi speriamo approverà, verrebbero ad essere scosse e l'applicazione della legge verrebbe ad esser fatta soltanto ad una metà di questi enti. Alle severe, più severe sanzioni (e ce ne era la necessità, onorevole Placido) sfuggirebbero una metà delle istituzioni di beneficenza che noi dobbiamo regolare. E mi si lasci dire anche che sfuggirebbero quelle che più abbisognano di severe disposizioni, giacchè se noi guardiamo ai risultati dell'inchiesta, i maggiori inconvenienti che noi deploriamo e che fanno desiderare si affretti l'opera riparatrice del legislatore, si hanno a deplorare in quelle istituzioni di beneficenza che hanno la forma di Congregazioni od associazioni, perchè in esse si spiega, in un senso tutt'altro che provvido, l'influenza dei soci nell'amministrazione; e in esse è appunto più necessario mantenere l'impero della legge.

Avrei potuto raccogliere molte rivelazioni dell'inchiesta: ma a me non piace, mi ripugna anzi rimescolare tutta quella serie di inconvenienti, tutta questa serie di scandali, diciamo addirittura, che si sono rivelati a chi fece l'inchiesta, e che i relatori di essa, nessuno eccettuato, hanno biasimato con severissime parole, pur rendendo giustizia (e meritano tanto più lode quanto maggiore era la libertà che la legge lasciava loro), a quei provvidi amministratori che hanno per la loro retta e provvida gestione acquistato titolo alla pubblica riconoscenza.

Io voglio, dico, tralasciare l'esame di fatti particolari: ma mi si conceda, per far vedere alla Camera a quali conseguenze noi andremmo in-

contro, di indicare i risultati di un'inchiesta testè compiuta, e che credo saranno comunicati domani l'altro alla Camera; i risultati cioè dell'inchiesta sulle confraternite per il 1887; che era diretta appunto a quelle istituzioni di beneficenza che hanno la forma di Congregazioni ed associazioni che si reggono in tutto od in parte col contributo di soci volontariamente contribuenti.

La statistica, (udite, o signori, perchè queste rivelazioni sono gravi assai) la statistica, è come vi dicevo, per l'anno 1887.

Esistono istituzioni del genere di cui ora si parla, mantenute dalle rendite del patrimonio e dal contributo dei soci ad un tempo, 8487; dai soli contributi dei soci 3220; totale 11,707.

Le esenzioni dunque proposte dall'onorevole Cambray-Digny si applicherebbero a 11,707 Opere pie, e noi ne abbiamo 21,000 e tante in tutto.

**Crispi**, presidente del Consiglio. Sarebbe distrutta la legge.

**Luchini Odoardo**, relatore. Avremmo distrutta la legge, dice l'onorevole presidente del Consiglio; e dice, a senso della Commissione, benissimo.

Vediamo le entrate e le spese di queste istituzioni. Cominciamo dalle miste, cioè da quelle che hanno ad un tempo rendite patrimoniali, e rendite derivanti dal contributo dei soci. Rendite patrimoniali per lire 1,632,396; rendite derivanti da soci lire 926,231; da altre fonti 563,279; straordinarie (forse quelle derivanti da questue e lasciti accidentali) 747,036; totale 8,858,943 lire. Queste le rendite delle Congregazioni miste.

Le entrate poi delle confraternite senza patrimonio, che vivono cioè del solo contributo dei soci, salgono a lire 1,040,953.

Totale delle entrate di queste 11,707 Confraternite 9,899,896; dunque quasi dieci milioni di rendita.

Vediamo le spese. Spese d'amministrazione, oneri, tasse... E qui apriremo una parentesi. In questa statistica le spese di amministrazione sono mescolate con quelle per oneri, tasse, ecc. Faccia ognuno nella sua mente quella discriminazione che si crede.

Dunque; spese di amministrazione, oneri, tasse, spese di culto, di tumulazione, e di beneficenza 9,865,747 lire; cioè poco meno della rendita annuale. Ma, non basta; andiamo a vedere come queste spese sono ripartite: a quanto ammontano le spese di beneficenza? A lire 3,274,053; si spende dunque in beneficenza il terzo, poco più

poco meno. Quanto spendono queste Congregazioni in spese di culto?

Ricordatelo, signori; per beneficenza si spendono 3,274,053 lire; per spese di culto si spendono lire 4,155,853... (*Commenti animati*).

**Crispi**, *presidente del Consiglio*. Levate ai poveri.

**Luchini Odoardo**, *relatore*. Vedete dunque quello che va ai poveri! E si noti ancora che in tale statistica non figurano sessanta Confraternite di Roma cattoliche ed acattoliche, la cui esistenza risulta da una inchiesta speciale testè compiuta dal Ministero di grazia e giustizia e per le quali non si potè accertare esattamente la rendita totale; la loro rendita accertata fu di 604,546 lire.

Tralascio poi di notare che fra le così dette Confraternite ci furono alcuni enti che hanno avuto una straordinaria fortuna. Quando venne la riforma alla legge sulle Opere pie, fu detto che quelle Confraternite avevano carattere di istituzioni religiose, e che si sarebbe provveduto ad esse quando si sarebbe provveduto alle corporazioni religiose ed agli enti ecclesiastici. Quando poi si venne alla legge di soppressione delle corporazioni religiose e degli enti ecclesiastici, non sapendo come altrimenti regolare questi enti, si disse che sarebbero stati posti sotto la dipendenza dell'autorità civile.

Ma che cosa vuol dire questa dipendenza dall'autorità civile?

Io non so se alcuno lo sappia; a me non è riuscito di capirlo ed a nessuno è riuscito dare un valore concreto a questa formula così vaga.

Il Ministero di grazia e giustizia, sotto la cui dipendenza...

**Crispi**, *presidente del Consiglio*. Non se ne è occupato...

**Luchini Odoardo**, *relatore*, ... furono poste queste, che non potevano essere dichiarate Opere pie, cerca di fare quello che può: ma quello che può, e soltanto quello che può.

Quel dicastero ha ottenuto dal Consiglio di Stato parere favorevole per essere autorizzato a discioglierle e a nominare un commissario regio per provvedere alla loro amministrazione, nel caso che ci sia denuncia di abusi gravi; ma queste denunce raramente avvengono, e quando avvengono è troppo tardi, quando cioè tutto il patrimonio è disperso.

L'autorità civile, in altre parole, oggi è del tutto impotente di fronte a queste confraternite. E la Camera, credo, si sarà persuasa delle gravi conseguenze a cui si andrebbe incontro, accettando la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, che esenterebbe siffatti enti da quella che noi

crediamo la più salutare riforma della nostra legge.

Ma scendiamo un poco addentro nello esame dell'emendamento dell'onorevole nostro collega.

Egli vorrebbe che alle istituzioni di beneficenza create ed amministrare da Società o Associazioni, composte esclusivamente di azionisti, o soci paganti, le quali, per essere state erette in enti morali con statuti approvati sono soggette alla presente legge, non fossero applicabili alcune disposizioni del disegno di legge, che stiamo discutendo.

La loro origine, l'essere state create da Associazioni e l'essere mantenute in tutto od in parte da soci contribuenti...

**Cambray-Digny**. Esclusivamente.

**Luchini Odoardo**, *relatore*. Ma intendiamoci bene sopra questa parola *esclusivamente* perchè non le si dia un significato che conduca ad equivoci.

L'emendamento sarebbe applicabile anche alle Associazioni o Congregazioni che abbiano patrimonio, salvochè per la parte patrimoniale si vorrebbero applicare delle disposizioni particolari.

Quali sono le disposizioni che non si dovrebbero applicare a queste associazioni, secondo la proposta dell'onorevole Cambray-Digny?

L'articolo 10, il quale dispone che gli amministratori non possano essere confermati in ufficio più di due volte. Ma il disegno di legge dice che si mantengono le disposizioni degli statuti che esplicitamente ammettono le conferme in ufficio; e quindi queste associazioni non avrebbero che a riformare in questo senso i loro statuti. E poi è una questione che, pare a me, e pare anche al proponente, credo, di importanza secondaria. Andiamo oltre. La disposizione dell'articolo 12 che vieta a più parenti stretti di prender parte ad una stessa amministrazione. A noi pare, questa, una disposizione di moralità pubblica ed anche intesa a garantire la libertà dell'amministrazione per quella specie di moto reverenziale per cui molti parenti non si sentono liberi di fronte a parenti loro più autorevoli, come il figlio di fronte al padre, il genero di fronte al suocero, e via via; ed è nello interesse dell'Opera pia, come ognuno vede, che abbiano tutti completa libertà d'azione.

Le disposizioni relative al tesoriere, dell'articolo 19. Ma considerate un poco, signori, le larghezze che noi abbiamo stabilite! Non abbiamo imposto il tesoriere comunale; abbiamo stabilito che le istituzioni che hanno una rendita superiore a tanto debbono avere o possono avere un tesoriere proprio; e anche per quelle che hanno una

rendita inferiore, abbiamo stabilito un'infinità di eccezioni. E poi: questa disposizione non mira forse a tutelare l'interesse dell'ente, di qualunque specie sia, e a garantirgli retta, una provvida ed economica amministrazione? A che dunque richiedere l'eccezione, di fronte alla larghezza che abbiamo lasciata?

Lo stesso si potrebbe dire a proposito dell'articolo 25, concernente l'impiego dei fondi. Sia qualunque la natura dell'ente, quelle disposizioni sono state considerate buone nella loro essenza; senza contare che anche nell'articolo 25 ammettiamo possibilità di eccezioni.

L'articolo 27, concernente l'organico degli impiegati. Esso mira all'economia, e anche lì c'è larghezza sufficiente. A che richiedere eccezioni per istituzioni che hanno tante tentazioni ad accrescere il numero degli impiegati?

La questione dei preventivi. Si è detto: e come volete voi sottoporre anche il preventivo di queste associazioni all'autorizzazione della Deputazione provinciale? La carità è audace e di una santa audacia. Come si fa un bilancio che abbia il suo pareggio, quando si confida nella pubblica carità? E come la Giunta provinciale, cui voi date la tutela, potrà approvare questo bilancio, quando vede che alle spese non corrispondono le entrate, o non vi corrisponde altro che una speranza? Ma, onorevole Cambray-Digny, lo stesso ragionamento si potrebbe fare anche per le fondazioni. Ci sono fondazioni ed istituzioni, non amministrate in nessun modo da soci paganti, le quali si trovano nella stessa condizione. E quante di queste amministrazioni non confidano, e la loro fiducia, la Dio mercè, non è stata mai frustrata, nella pubblica carità?

Se il ragionamento vostro valesse, varrebbe tanto per le fondazioni, come per le Congregazioni o associazioni. È fuori di dubbio.

**Torrigiani.** Le fondazioni hanno una rendita fissa!

**Luchini Odoardo, relatore.** Le fondazioni hanno una rendita fissa! Ma l'onorevole Torrigiani vuole dunque limitare le fondazioni alla loro rendita fissa? Provi un poco ad applicare questa regola, onorevole Torrigiani, alla sua e mia città di Firenze, per vedere se ne saranno contente quelle fondazioni le quali non possono far fronte alle loro spese, se, oltre alla rendita fissa, non ricorrono alla pubblica carità, cioè alla speranza!

**Torrigiani.** Il preventivo...

**Luchini Odoardo, relatore.** E poi che cosa vogliamo noi? Vogliamo forse che la Giunta provinciale amministrativa, approvando il preven-

tivo, debba escludere queste entrate fondate sulla speranza del concorso pubblico? Buon Dio! Ma se la maggior parte delle entrate delle istituzioni di pubblica beneficenza è questa.

Voi vedete che le Società commerciali, in generale, dichiarano che vanno sempre ottimamente, che tutto è in regola, che prosperano; mentre le Società di beneficenza più spesso affettano il sentimento contrario, per eccitare la pubblica carità.

Vedete in Inghilterra come dappertutto; pare sempre che le istituzioni di beneficenza siano pericolanti, con l'acqua alla gola, tanto spesso esse fanno appello alla pubblica carità. C'è il fondo della domenica, c'è il fondo del sabato, due istituzioni inglesi, per le quali le signore si mettono con un tavolino sulla strada a chiedere l'elemosina per gli istituti di beneficenza, confidando nella pubblica carità di cui vivono e vivranno sempre molte istituzioni e in cui debbono continuare a confidare.

E credete voi proprio che la Giunta provinciale amministrativa non debba intendere ciò che è proprio della natura di queste istituzioni?

Si vuole l'esenzione anche dalle disposizioni dell'articolo 21, concernente il braccio regio.

L'onorevole Cambray-Digny sa, perchè lo dico in privato e in pubblico, quanta stima io abbia del suo ingegno e della sua rettitudine non solo, ma anche del suo alto sentire. Ma egli mi perdonerà se dico che la proposta in quanto concerne l'articolo 21, ha recato una impressione dolorosa nell'animo mio: tanto che ho pensato che non sia venuta la prima volta in mente dell'onorevole Digny, ma che gli sia stata suggerita.

**Cambray-Digny.** No, no!

**Luchini Odoardo, relatore.** Mi dispiace, mi pareva che dovesse essergli stata suggerita da qualcuno e anche fuori di questa Camera.

E perchè ha recato una dolorosa impressione nell'animo mio?

**Cambray-Digny.** Non l'avete capita.

**Luchini Odoardo, relatore.** Mi auguro che sia vero che non l'abbiamo capita. Sarebbe tanto meglio, perchè, ripeto, reca una impressione dolorosa.

Voi ricordate, o signori, che alle istituzioni di pubblica beneficenza si diede il braccio regio per assicurarle contro i cattivi debitori nella più efficace riscossione dei loro crediti. La disposizione parve buona così nella legge vigente come nell'articolo 21 che approvaste. Ebbene, quando si trattasse di associazioni e Congregazioni il

braccio regio non si vorrebbe dai soci, per pericolo che questo modo più efficace di riscuotere i crediti fosse rivolto contro di loro quando mancassero alle obbligazioni contratte.

Sono questi soci i quali dicono: noi siamo il miglior presidio dell'istituzione, noi siamo la miglior tutela, noi che possiamo sostituirci ai vostri provvedimenti, alla Giunta amministrativa, al Governo, a tutti i congegni che avete escogitato. Ma siccome vi sarebbe pericolo che il braccio regio potesse rivolgersi contro di noi, noi, per amore di noi, rinunciamo al beneficio del braccio regio a profitto delle istituzioni che ci stanno tanto a cuore.

Questa sarebbe la conseguenza necessaria della proposta fatta dall'onorevole Cambray Digny.

Si vuole poi la dispensa degli articoli 32 e 39. Che cosa dicono questi articoli?

“ La Giunta provinciale amministrativa, in occasione della revisione dei bilanci preventivi, deve curare che le istituzioni pubbliche di beneficenza riducano al necessario le spese d'amministrazione e di personale. ”

“ Qualora occorra a quest'uopo una modificazione degli statuti, inviterà le amministrazioni a farne proposta. ”

Quindi le Giunte amministrative, quando si trattasse di Congregazioni, potrebbero vedere sperperi d'ogni specie, ma se ne dovrebbero stare come tanti Dei egiziani colle braccia legate, per non potere esercitare ingerenza alcuna, grazie al fatto che in queste istituzioni ci sono dei soci o degli aggregati, che dir si vogliono.

Ma vi è di più. Si vuole anche la dispensa dell'articolo 39, che dice:

“ Qualora la Giunta provinciale amministrativa o le Amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'articolo 32, spetta al prefetto di fare al Ministero dell'interno le proposte che crederà necessarie. ”

Anche questo potero voi negate alla Giunta amministrativa quando si tratti di associazioni. Ed io chiedo: come si verrebbe a tutelare il patrimonio dei poveri di fronte agli sperperi che potrebbero commettere Congregazioni siffatte, quasi incoraggiate dalla legge? Come un ministro dell'interno potrebbe assumere la responsabilità del buon andamento delle istituzioni di pubblica beneficenza, quando nella legge si avessero disposizioni siffatte?

Il mio onorevole contraddittore, che ha studiato con tanto amore questa questione dell'ordinamento delle istituzioni di beneficenza, ha citato anche l'esempio della legislazione inglese. Io

domanderei un permesso straordinario alla Camera (giacchè mi pare che talvolta questo permesso occorra), quello cioè di poter citare la legislazione inglese.

Mi dispiace di dover parlare di me: ma debbo dire che quest'anno, avendo avuto occasione di tornare in Inghilterra per poco più d'un mese, ho voluto fare anch'io un po' di studio sopra le istituzioni inglesi; ho visitato anche io qualche istituzione pubblica di beneficenza; ne ho esaminato gli statuti; e siccome è difficile assai intendere la legislazione inglese e ci si può perdere facilmente in quel *mare magnum*, io mi sono rivolto alla Commissione centrale di carità formulando una ventina di quesiti. E colgo qui l'occasione per ringraziare da questa tribuna e il Governo inglese e il segretario generale della *Charity Commission*, dottor Fearon, per la loro cortesia. Ma se il presidente mi concede cinque minuti di riposo, gli sarò grato.

**Presidente.** La seduta è sospesa.

(La seduta è ripresa alle ore 4,25.)

**Presidente.** L'onorevole relatore ha facoltà di riprendere a parlare.

**Luchini Odoardo, relatore.** In Inghilterra le istituzioni di beneficenza furono colla legge del 1853 sottoposte ad una Commissione generale di beneficenza, avente giurisdizione nell'Inghilterra propriamente detta e nel paese di Galles, che si chiama *Charity Commission*. Diffidente di me stesso, formai vari quesiti alla *Charity Commission*, la quale, per mezzo del suo commissario, mi fece gentilmente rispondere non solamente su quello che accennerò, ma anche su altri punti relativi all'andamento delle istituzioni di beneficenza in Inghilterra, e soprattutto al sindacato, al modo di procedere per le riforme, ecc.

La giurisdizione della *Charity Commission* si estende alle istituzioni di beneficenza, che hanno una donazione, *endowed*. Anche le società private (e questo è deroga al diritto comune, che si ritorcerebbe contro la sua argomentazione, onorevole Cambray Digny), in quanto abbiano costituito una dotazione, a scopo di pubblica beneficenza, sono sottoposte alla giurisdizione della *Charity Commission*.

Io domandai come sia sindacata in Inghilterra l'amministrazione delle istituzioni di beneficenza; ed ecco la risposta che mi venne data e che costituisce come tutto il succo della legislazione inglese in questo proposito:

“ Gli amministratori o fiduciari (*trustees*, una

parola che non ha una traduzione esatta nel nostro linguaggio giuridico), gli amministratori di ogni istituzione sono, per legge, obbligati a rimettere, ogni anno, il bilancio della entrata e della spesa; tuttavia ogni persona può querelarsi dinanzi alla Commissione, per atti di mala amministrazione. In seguito a siffatte denunce, o d'ufficio, quando si trovi qualche inconveniente, la Commissione chiede schiarimenti agli amministratori (*trustees*); la Commissione può rinviare innanzi all'*attorney general* in Corte di equità (Corte di cancelleria), e può procedere essa ad un'inchiesta per mezzo di un assistente, di una specie d'ispettore. Questo assistente ha facoltà di chiamare dinanzi a sè qualunque persona per interrogarla, e può avocare a sè ogni specie di documenti; le persone che ricusano adempiere agli ordini di questo ispettore sono fatte condurre in prigione e sottoposte immediatamente a processo. »

Ecco qual potere di sindacato si dà a questa Commissione, che esercita ufficio analogo a quello della Giunta provinciale.

Altro che limitare l'ispezione ai preventivi e ai consuntivi! Altro che facoltà di esaminare documenti! Facoltà di chiamare a sè gli amministratori che, se non obbediscono, sono fatti venire con la pubblica forza e mandati in prigione.

Se si fosse proposto qualche cosa di simile in Italia, che cosa non si sarebbe detto della tirannia della legge, del suo carattere autoritario, e così via!

Due parole di risposta al discorso eloquentissimo dell'onorevole Placido. E mi dispiace che queste due parole non possano essere altro che una domanda di rinvio della questione da lui sollevata. Egli ha accennato alla gravissima questione delle clausole reversive che potessero essere contenute in qualche tavola di fondazione; al caso di patti proibitivi dell'ingerenza del Governo, o di certi mutamenti che l'autorità volesse fare in ciò che si contiene nelle tavole stesse di fondazione.

A tempo opportuno quando avremo veduto qual legge uscirà dalle nostre deliberazioni, prima di passare alle disposizioni transitorie, allora potremo esaminare la questione accennata dall'onorevole Placido, tanto più che egli la toccava traendone un motivo a conforto dell'emendamento Digny, piuttosto che annunziare fin d'ora alcuna proposta.

Ad una obiezione che l'onorevole Placido faceva, cioè che un benefattore non potesse tro-

var posto nell'amministrazione della istituzione da lui fondata (ed egli giustamente a titolo di onore nominava il nostro collega Belgioioso), mi pare si dia facile la risposta con la mera lettura dell'articolo 5 che è già stato approvato da voi. Conseguentemente io credo che la obiezione dall'onorevole Placido sollevata si fondi sopra un equivoco circa la portata della deliberazione già presa.

Sono ora, o signori, pressochè alla fine del mio discorso: permettete però un'osservazione finale sopra l'eterna obiezione che si sente tanto costantemente ripetere: « Voi coi vostri provvedimenti, con tutta questa ingerenza del Governo, con tutti questi uffici di tutela, disgustate i benefattori, inaridirete le fonti della pubblica carità. »

Questa obiezione ci viene principalmente da coloro che si mostrano tanto tenaci del principio dell'autonomia, del principio del decentramento e che combattono, e giustamente combattono, la soverchia ingerenza che talvolta assume lo Stato laddove veramente dovrebbe esser combattuta, cioè piuttosto come manifestazione di tendenza di popolo che come tendenza del Governo. Ed è giusto, perchè in Italia la tendenza all'accentramento è piuttosto tendenza di popolo che tendenza di legislatore. D'altra parte le leggi le facciamo noi e, se si lamenta che nella nostra legislazione noi accresciamo tanto di frequente gli uffici del Governo, bisogna riconoscere che purtroppo a questo noi siamo trascinati non da un indirizzo del Governo che dipende da noi, ma da un sentimento che è nel popolo e che voi (*volto a destra*) giustamente combattete nel popolo stesso, mostrando le conseguenze pericolose che questa tendenza può fruttare.

Ma quali sono le ragioni di questa tendenza, che non si può negare esista nel paese nostro?

La principale, o signori, è questa che si ha più fiducia nel Governo che nei poteri locali; i poteri locali talvolta, anzi troppo spesso, appaiono parziali, partigiani; la tirannide delle maggioranze vi si manifesta in un modo più odioso verso le minoranze; i poteri locali d'altra parte danno spessissimo esempi non solo di mala amministrazione ma talvolta anche di corruzione, e lo provano le cause dei frequenti scioglimenti di amministrazioni locali che tuttodì avvengono.

Naturale quindi che si abbia più fiducia nel Governo non solo per la imparzialità di questo potere lontano, ma anche perchè, la Dio mercè, esempi di corruzione non ne abbiamo avuti mai. È una delle più sante glorie del nostro risorgi-

mento che il potere non ha mai arricchito nessuno dei nostri uomini politici, ed il Governo italiano può essere confrontato a qualunque altro Governo straniero per ciò che concerne la rettitudine sua. (*Segni di approvazione*).

È naturale quindi che si manifesti un sentimento di fiducia piuttosto verso il Governo che verso i poteri locali, e che questo influisca a determinare certe tendenze che non nego sieno talvolta eccessive.

A proposito della maggior fiducia nel Governo che nelle amministrazioni locali io vi citerò un esempio, quello delle Casse di risparmio postali.

Credete voi, o signori, che se noi avessimo affidato le Casse di risparmio popolari ai Comuni od alle Provincie, il popolo avrebbe in esse altrettanta fiducia? Che si accrescerebbero tanto i depositi che nelle Casse di risparmio postali si fanno da diventare quasi per alcuni dei nostri economisti paurosi?

Ora, o signori, se è vero che queste tendenze, questo sentimento nel nostro popolo ci sono, voi non dovete temere che si inaridiscano le fonti della pubblica carità, perchè vengono ad accrescersi i poteri del Governo.

Anzi, la fiducia degli inclinati a beneficiare sarà di tanto accresciuta, di quanto vedrà più salda la guarentigia di una provvida e retta amministrazione.

Ed ora, signori, vengo alle conclusioni della Commissione, sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Cambray-Digny. Comincio dal far riflettere che fin d'ora, male anche si potrebbe giudicare, l'indole e la portata tutta di questo emendamento, proposto com'è, a mezza strada nel cammino dell'approvazione della legge.

Vediamo che si vuole un trattamento speciale, per le Congregazioni, o associazioni che dir si vogliono, in ordine agli articoli sin qui approvati. Si vuole un trattamento speciale, anche per le disposizioni, che in seguito saranno sottoposte alle deliberazioni della Camera, per ciò che concerne i concentramenti nelle Congregazioni di carità, per ciò che concerne l'agglomerazione delle istituzioni di beneficenza? Fin qui nulla c'è stato detto in proposito. Conseguentemente vede la Camera, che anche volendo pronunziare sopra la proposta dell'onorevole Digny, non sarebbe questo il momento, perchè abbiamo dinanzi a noi sempre l'ignoto.

Ma prescindendo da questa considerazione, la Commissione fin d'ora dichiara, che non potrebbe accettare distinzione alcuna, fondata sopra la di-

versa indole delle istituzioni, sia Congregazioni o fondazioni.

Alla Commissione parve anzi, che si dovrebbero piuttosto rafforzare che indebolire, le disposizioni concernenti le Congregazioni; nulla fin qui, nulla, appare agli occhi della Commissione, che possa giustificare un trattamento diverso tra la Congregazione e la fondazione.

Forse vogliamo con questo senz'altro concludere che certi istituti particolari, per loro natura, (prescindendo dalla distinzione fra fondazione ed associazione) non possano avere un trattamento differente? Per esempio, quelli che abbiano carattere anche educativo sicchè c'entri anche il Ministero della pubblica istruzione, e quelli che abbiano carattere economico prevalente, sicchè ci entri il Ministero del commercio? Questa è questione che la Commissione intende assolutamente riservare, e naturalmente, alla sua sede opportuna. Quando sarà stato approvato il disegno di legge nella sua parte normale, quando vedremo quale sia l'organizzazione delle istituzioni di beneficenza, prima di passare alle disposizioni finali e transitorie, la Commissione esaminerà se per alcuni istituti, attesa la loro speciale natura, per esempio, asili infantili, istituti pei ciechi od altri, si possa fare eccezione alla regola generale. La Commissione non assume altri impegni se non quello di studiare, coscienziosamente, questa questione sulla quale, d'accordo con l'onorevole presidente del Consiglio, prenderà le sue deliberazioni. Pertanto prego la Camera e l'onorevole proponente Cambray-Digny di voler rimandare ogni discussione sopra l'emendamento proposto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

**Torigiani.** Ho pochissime parole da dire. Sono stato molto attento alla splendida lezione che l'onorevole Lucchini ha voluto fare in questa Camera. Sono stato molto attento perchè ho grandissima stima dell'ingegno o della dottrina dell'onorevole relatore di questo importante disegno di legge.

Però confesso francamente che nè la sua dottrina, nè la sua smagliante parola mi hanno perfettamente convinto. Non ho potuto essere convinto della impossibilità della distinzione fra associazioni e fondazioni, perchè quando c'è un fatto evidente, non c'è parola, non c'è eloquenza che giunga a dimostrarmi che ciò non è vero.

L'onorevole Lucchini dice: non è possibile di fare distinzione fra le associazioni di beneficenza e gli altri istituti, che sono da questa legge contemplati.

Comincio a far osservare una cosa sola, che, nell'articolo 2 di questo disegno di legge, è fatta questa distinzione, quando al paragrafo *a* si dice che non sono compresi nelle istituzioni di beneficenza, soggette alla presente legge, i comitati di soccorso ed altre istituzioni benefiche, mantenute con le oblazioni temporanee di privati, o col contributo di soci.

*Crispi, presidente del Consiglio.* Ed allora perchè?...

*Torrigiani.* Qui la differenza esiste, onorevole presidente del Consiglio, ed esiste in questo, che vi sono alcune istituzioni di questa natura, le quali hanno chiesto di essere riconosciute come enti morali.

Ora perchè debbono pagare così caro l'essere assoggettate alla legge e l'aver chiesta la personalità giuridica?

L'onorevole relatore poi vuole far credere che la intenzione del proponente sia quella di includere le Corporazioni, le Confraternite, in questo emendamento.

A mio modo di vedere il proponente non ha questa intenzione; ed anzi l'ha dichiarato così chiaramente ieri, che non so come il relatore voglia insistere su questo punto.

Non rientrerò in tutte le questioni trattate dal relatore, e non ripeterò tutte le ragioni, che ha svolte ieri così bene l'onorevole Cambray-Digny; solamente richiamerò l'attenzione della Camera sopra una disposizione di questa legge, che vorrebbe essere applicata a questi speciali istituti di beneficenza e che mi pare davvero enorme.

Su questa disposizione anche il relatore si è fermato; parlo della disposizione dell'articolo 21, il quale è così concepito:

“ Le leggi in vigore per la riscossione delle rendite comunali sono applicabili alla riscossione delle rendite delle istituzioni pubbliche di beneficenza. „

L'onorevole relatore ha detto: ma come, vi sono dei benefattori, che hanno così poca coscienza del loro dovere, che hanno paura di essere obbligati a pagare?

Onorevole Luchini, io mi permetto di farle riflettere una cosa sola, che cioè l'atto di beneficenza è un atto liberale, spontaneo, che non vuole essere coartato.

*Luchini Odeardo, relatore.* Ma quando si è assunta l'obbligazione si deve mantenerla!

*Torrigiani.* Si è assunta l'obbligazione, ma l'obbligazione non si rinnova, quando scade.

Quando il benefattore sa che per codesto suo atto tutto liberale gli può succedere il caso di vedersi arrivare una multa, quando sa che una parte

di questa beneficenza non va a beneficio dell'istituto di beneficenza, ma va ad aumentare l'aggio dell'esattore, io domando a lei quale sarà il benefattore che vorrà continuare a dare il suo contributo?

Questo è un sentimento, signori, che noi proviamo tutti i giorni, quando per le strade troviamo un mendicante che ci chiede l'elemosina. L'animo nostro è tanto più inclinato a consentire alla dimanda quanto meno è coartata la nostra volontà. Tanto ciò è vero che più volentieri noi facciamo l'elemosina ad un bambino, ad una vecchiarella, che ad un uomo il quale venga a chiederci il soldo con un contegno quasi prepotente.

Questo sentimento è istintivo nell'animo nostro, non è effetto di un ragionamento. Così tutti questi benefattori, il giorno che si troveranno costretti a dover passare per le mani dell'esattore, che si troveranno a codesti rischi e a codesti pericoli, finchè il loro obbligo durerà continueranno a dare la loro contribuzione, ma il giorno che codesto obbligo cesserà, stia pur sicuro l'onorevole Luchini che essi non rinnoveranno il loro obbligo, che essi in altri modi, con altre forme faranno la beneficenza; e ve ne sono tanti dei modi e delle forme per fare la beneficenza. Onorevole Luchini, Ella può aver ragione, ma possiamo aver ragione anche noi. Qui non siamo per fare delle teorie; lasciamo la toga e il berretto da professore sopra le nostre cattedre e veniamo qui a far delle leggi utili e pratiche. È questo quel che vuole il paese. Cosa importa al paese di sapere che l'onorevole Luchini non segue le teorie dello Smith, o che altri segua quelle dello Spencer, o un altro segua quelle dello Schopenhauer. Noi vogliamo leggi che abbiano utili applicazioni; che facciano del bene e che non facciano del male, che fomentino il sentimento della carità e della beneficenza. Questo è quel che importa. Pensi dunque l'onorevole Luchini alla grave responsabilità che cade sulle sue spalle.

Perchè le sue teorie non ammettono che possano farsi distinzioni, perchè vogliono che tutto debba accentrarsi nello Stato, può avvenire che molte di queste istituzioni finiscano per deperire; pensi che tutta la responsabilità ricade sopra di lei! Il medico ignorante, che per ignoranza uccide o fa danno ad un malato, è responsabile, ed è responsabile anche legalmente. Il legislatore, che per ignoranza (e notate che qui uso la parola ignoranza in questo solo significato che esso non sa vedere o non vuol vedere le conseguenze del suo atto legislativo) o per troppa scienza, perchè le teorie offuscano talmente la sua mente da non

lasciargli vedere le conseguenze dell'atto suo, compie un atto disastroso, non ne è responsabile.

Ma io so troppo quanto sia timorata la coscienza dell'onorevole Luchini, per non essere certo che quando quello che noi prevediamo, effettivamente si verificasse, egli ne avrebbe grandissimo dolore, ne avrebbe grandissimo rimorso, tanto che i suoi sonni sarebbero funestati dai fantasmi paurosi di tanti fanciulli, di tanti vecchi, di tanti sordi, di tanti rachitici, i quali chiederebbero a lei conto perchè le loro condizioni non siano diventate migliori di quello che sono.

**Luchini Odoardo, relatore.** Ma i sordi non mi sentirebbero!

**Torrigiani.** Ma lei li sentirebbe, non abbia paura!

Quindi la prego, se non per altre considerazioni, per la carità di sè stesso, onorevole Luchini, veda di accettare, quanto può e meglio che può, almeno in parte, l'emendamento dell'onorevole Digny.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Cambray-Digny.

**Cambray-Digny.** L'onorevole relatore non si meraviglierà se io gli dico che le sue argomentazioni non mi hanno persuaso. E se egli avesse concluso, come da tutta la prima parte del suo discorso mi pareva di potere attendermi che egli concludesse, io avrei dovuto rispondergli su molti punti e avrei dovuto ribattere parecchie di quelle sue argomentazioni e affermazioni che a me sembrano erronee. La sua conclusione mi vieta di farlo, e confesso che me ne rinerisce. La sua conclusione mi obbliga a limitarmi ad una sola cosa, che ho bisogno di dire.

L'onorevole relatore, con una tattica, che io chiamerò abile, ha voluto dare alla mia proposta una portata e un colore che la mia proposta non aveva. Ha voluto darle questa portata e questo colore, quantunque non avesse nemmeno bisogno di procurarsi più facile il trionfo, mentre voleva concludere con una proposta di rinvio.

Io non combatterò l'onorevole Luchini con queste armi. Maestro, come egli è, della scherma della parola, lascio a lui le finte sapienti e le parate artificiose: a me, anche nella scherma, piace il colpo diritto. (*Bene! Bravo!*)

No, onorevole Luchini, non è la distinzione della scuola fra fondazione e corporazione (o congregazione, com' Ella preferisce dire), quella che io faceva, quella che informava la mia proposta.

Dalle fondazioni e dalle corporazioni insieme, io distinguevo quelle associazioni che di enti morali hanno potuto assumere per necessità il nome,

ma che dagli altri enti morali sono assai diverse, associazioni delle quali in sostanza, l'onorevole relatore riconosceva la possibile esistenza, quando accennava ad altre di simil genere, che la legge nostra riconosce, e alle quali concede anche la personalità giuridica, distinta dalle persone dei soci, senza che per questo le consideri come enti, il cui patrimonio è diventato del pubblico e non è più loro proprietà.

Io non mi dilungherò. Ho spiegato, credo, sufficientemente ieri col mio discorso, e del resto con lo stesso mio articolo aggiuntivo pareva a me di aver sufficientemente spiegato, che cosa intendeva di proporre.

Non mi faccia dire, onorevole relatore, ciò che non dico; non mi faccia proporre ciò che non propongo. E potrà risparmiarsi, come ne lo prego, tanto i suoi complimenti, come le sue condoglianze per avermi visto fare una proposta che, secondo lui, non può esser mia, mi deve esser stata suggerita.

La proposta che io feci è mia, ed io sono fiero di averla fatta, e lo sarò quand'anche sia in tutto respinta, perchè sono convinto di aver fatto una proposta che sarebbe stata utile, che sarebbe stata giusta.

**Luchini Odoardo, relatore.** Io parlava dell'articolo 21.

**Cambray-Digny.** Dell'articolo 21 io non volevo parlare, perchè non volevo rientrare nel merito della discussione, mentre, in sostanza, io finora non ho fatto che parlare per un fatto personale.

Ma, quanto all'articolo 21, io spero ancora che se qualche cosa sarà fatta per gli Istituti dei quali mi sono occupato, si penserà a quell'articolo 21, perchè, per tutti quegli Istituti che hanno una parte della loro rendita composta da tasse che i soci si sono volontariamente obbligati di pagare, il provvedimento di quell'articolo sarà un disastro.

Non credo di aver bisogno di molte parole per dimostrarlo.

Concludo. Io ritenevo che la mia formula fosse abbastanza chiara per dire esattamente ciò che io volevo dire; però, qualora abbastanza chiara non fosse stata trovata, io consentiva ben volentieri che fosse meglio precisata; e qualora una formula chiara non fosse o non sembrasse possibile di trovare, io avrei consentito che si limitasse ciò che io domandava a certe determinate Istituzioni aventi certi determinati scopi.

L'onorevole relatore ha annunciato che la Commissione studierà se per certe Istituzioni con certi determinati scopi, potrà essere utile di prendere,

in un'altra parte di questa legge, uno speciale provvedimento. A me pare che ciò possa, almeno in parte, raggiungere lo scopo che la mia proposta aveva. Per conseguenza io dichiaro che accetto di buon grado il rinvio, e lo avrei dichiarato con meno parole, se con meno, e con diverse, parole l'onorevole relatore avesse annunziato la deliberazione della Commissione. (*Bene! — Approvazioni*).

**Presidente.** Dunque la Commissione propone di sospendere per ora qualsiasi deliberazione sulla proposta dell'onorevole Cambrey-Digny. Procederemo oltre.

VI. *Delle riforme nell'amministrazione e delle mutazioni nel fine.* — " Art. 47. Sono concentrate nella Congregazione di carità le istituzioni elemosiniere.

" Dovranno pure essere amministrati dalla Congregazione di carità i fondi delle altre istituzioni che siano destinati ad elemosina, fatta eccezione per le elemosine che servano ad integrare o completare altra forma di beneficenza esercitata da istituzione non sottoposta a concentramento.

" Nell'occasione di tale concentramento sarà fatta obbligatoria la revisione degli statuti e dei regolamenti delle istituzioni elemosiniere. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** In quest'articolo, e nei successivi è riposta tutta quanta la sostanza del presente disegno di legge; avvegnachè dal modo come voi risolverete i due gravi problemi del concentramento delle Opere pie e della riforma del fine dipenderà il bene o il male che potrà seguirne.

I due problemi aveano trovato un'equa soluzione nella legge organica del 1862, la quale, riconoscendo che anche le forme della carità sono soggette alla legge dell'evoluzione, proclamò il principio fecondo della trasformazione, ma attuata in giusti e ben definiti confini, quali si addicono alla delicata materia della beneficenza, la quale, al dire di De Gerando, è così gelosa che, a non trattarla coi debiti riguardi, si rischia di far più male che bene, non ostante le migliori intenzioni.

Nei 27 anni trascorsi dacchè entrò in vigore quella legge, centinaia di Opere pie, come attesta la relazione, si andarono spontaneamente trasformando e raggruppando senza scosse e con evidente utilità.

Basta ricordare per tutti, l'esempio della città di Milano, che fin dal 10 agosto 1863 compì in modo mirabile e con eccellenti risultati l'aggruppamento delle numerose e ricche istituzioni di beneficenza, onde va giustamente orgogliosa, se-

guendo le norme prescritte dalla legge del 1862 che in sè rispecchia la chiarezza, la precisione e lo spirito liberale, che costituivano le qualità eminenti dell'animo e dell'ingegno dell'onorevole Minghetti, che ne fu l'autore. I difetti, che si andarono palesando nella esecuzione, non si riferiscono ad insufficienza od ambiguità de' criteri direttivi, bensì alla lentezza della procedura, forse impacciata di soverchi ostacoli. Questo riconobbe la Commissione Reale d'inchiesta la quale, dopo vivace e maturo esame, venne nel divisamento di riprodurre integralmente l'articolo 23 della legge vigente per ciò che concerne la riforma del fine e degli statuti, e di modificare l'articolo 24 che si riferisce alle procedure.

Ed anche rispetto a questo la Commissione Reale avvisò giustamente doversi nelle due ipotesi adottare un metodo diverso, cioè più cauto e severo per la riforma del fine, spedito e semplice per la modificazione degli statuti.

Eliminò peraltro in entrambi i casi, perchè eccessiva la condizione imposta dalla legge del 1862, per la quale le proposte di simil genere devono riunire la metà più uno dei voti dei componenti il Consiglio del Comune; e deferì al prefetto la facoltà di promuoverle qualora i consessi locali non prendano l'iniziativa delle riforme.

Il disegno del Governo, ispirato ad impressioni personali e pessimiste, le quali risentono la funesta influenza della relazione Caravaggio (tenuta al Ministero dell'interno in conto di evangelo, non ostante che il suo autore siasi più tardi in parte ricreduto), mette da banda questo savio e prudentissimo sistema, frutto di lunghi studi, e di consumata esperienza; e ci propone una riforma affatto nuova ed arditissima, la quale muta e sconvolge i criteri e le basi del sistema vigente.

Infatti in luogo di facilitare la riunione in gruppi delle istituzioni affini, che è il sistema favorito dalla legge del 1862, e di limitare il concentramento ai soli casi, in cui sia venuto meno l'amministrazione fiduciaria o il fine, sostituisce all'aggruppamento spontaneo la concentrazione e l'aggruppamento coattivo, senza alcun rispetto alle amministrazioni fiduciarie ed alla volontà dei fondatori.

La vostra Commissione vide la gravità delle proposte ministeriali, e pose ogni studio a mitigarle, ma i temperamenti da essa escogitati parvero ai componenti della minoranza troppo timidi ed insufficienti a scongiurare i pericoli, ai quali il disegno del Governo espone le istituzioni di beneficenza.

E poichè le ragioni della maggioranza della

Commissione trovarono un valoroso ed eloquente interprete nella persona dell'onorevole Luchini, sia concesso a me di esporre, a nome della minoranza, i motivi del dissenso; il quale non ci ha impediti di prendere larga parte alle lunghe e vivaci discussioni, dirette con molto tatto e squisita urbanità dal solertissimo presidente onorevole La Porta, e di concorrere col nostro voto ad introdurre nel disegno ministeriale quelle modificazioni, che, a giudizio dei più, lo hanno sostanzialmente migliorato.

Noi ci chiedevamo: perchè il Governo ha introdotto nel suo progetto tante e così ardimentose novità, sostituendo all'autonomia l'accentramento, la coazione alla spontaneità il *sic jubeo* del potere esecutivo, al *sic volo* dei benefattori?

Le ragioni addotte sono tre: vuolsi semplificare e rendere meno dispendiosa la gestione; rendere agevole la vigilanza ed il controllo; dare alle erogazioni un indirizzo migliore e più conforme alle mutate necessità sociali. Di queste ragioni le due prime sono mero orpello; l'ultima è la ragione vera e prevalente.

Le due prime sono orpello perchè a semplificare, e rendere meno dispendiosa la gestione bastava facilitare con semplici ritocchi gli aggruppamenti; e per quanto attiene alla vigilanza ed al controllo la stessa Commissione stimò prudente di modificare i provvedimenti troppo spicci ed assoluti introdotti a questo scopo nel progetto ministeriale.

E valga il vero: il progetto ministeriale per raggiungere lo intento, non dubitava di confondere nelle Congregazioni di carità non solo gli istituti concentrati, ma benanco i bilanci e i patrimoni. Era una misura radicale, ma logica e, sotto il rispetto della semplificazione, efficace.

Il progetto della Commissione invece, con miglior senno, prescrive nell'articolo 54 che le istituzioni concentrate o raggruppate dovranno tenere il patrimonio ed i bilanci separati; e in tal caso dove è più la semplificazione del controllo? Infatti giova poco a questo scopo che i bilanci arrivino alla Giunta amministrativa per organo delle singole amministrazioni, o che le siano trasmessi raccolti in un volume della Congregazione di carità. Le due prime ragioni adunque non hanno peso.

Rimane dunque la terza ragione: quella che si riferisce allo scopo di dare alle erogazioni un indirizzo conforme, come suol dirsi, allo spirito moderno; e su questo indirizzo bisogna intendersi chiaramente, perchè qui si annida tutto quanto il velen dell'argomento: *latet anguis in herba!*

A chiarire codesto intento, dicesi innanzi tutto che la concentrazione è diretta ad evitare l'inconveniente che può verificarsi dove esistono parecchi istituti elimosinieri, i quali agendo ciascuno per suo conto e senza intesa degli altri, spesso accumulano i sussidi sulle medesime persone, a discapito degli altri bisognosi.

Ma a prescindere che questo, dopo tutto, vista la tenuità dei soccorsi, non sarebbe grave danno, io credo che vi si provvederebbe egualmente col sistema dell'aggruppamento spontaneo, o meglio facendo obbligo alle singole istituzioni di comunicarsi reciprocamente la lista dei sussidiati.

Se nonchè altro è il fine, a cui si mira col sistema di concentrazione forzosa, attuato su larga scala dagli articoli 47, 48, 49 e seguenti.

Con essi s'intende sostituire ai molteplici istituti esistenti un solo centro di erogazione, agli amministratori fiduciari gli eletti dal Comune, e l'arbitrio del Governo alla volontà dei fondatori; si vuol confondere le rendite e la gestione per poterle agevolmente distorgliere dal fine a cui erano destinate.

Questo è il pensiero informatore dell'articolo 47 e seguenti del disegno del governo; il quale, oltrechè apertamente avverso al principio di autonomia, come emerge dalla relazione ministeriale, inaugura nella gestione delle Opere pie un così vasto sistema di accentramento quale non venne in mente neppure al primo Napoleone, che fu l'accentratore per eccellenza.

Della necessità di rispettare l'autonomia degli istituti di beneficenza parlò nobilmente ed elegantemente l'onorevole Torraca, ricordando le opinioni espresse in altri tempi dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Crispi, per cui non tornerò sull'argomento.

Preferisco piuttosto farvi toccare con mano gli effetti, a parer mio dannosi, di cotesta esagerata concentrazione e l'insufficienza dei temperamenti escogitati dalla Commissione per attenuarli.

Vi prego di seguire passo passo il mio ragionamento. A mente degli articoli 47, 48 e 49 del progetto vengono concentrate coattivamente nelle Congregazioni di carità: 1° le istituzioni elemosiniere; 2° tutte le istituzioni di carità non aventi una rendita netta superiore a 5,000 lire; 3° le istituzioni di beneficenza di qualsiasi natura esistenti nei Comuni che abbiano meno di 10,000 abitanti.

Mi fermo qui; e non tengo conto delle altre categorie, che in forza degli articoli 49, 60, 73 e 74 sono per via diretta o indiretta condannate alla medesima sorte.

Riscontrando le statistiche si apprende che le istituzioni elemosiniere sono 4109, e quelle di varia natura, il cui reddito non supera le lire 5,000, raggiungono l'ingente cifra di 13,960, cioè quasi due terzi di tutte le Opere pie del Regno, che sono 21,707. Aggiungete a queste le Opere pie esistenti nei Comuni che hanno una popolazione inferiore a 10,000 abitanti, e le altre che saranno assorbite perchè mancato il fino o la possibilità di ricostituire l'amministrazione, e vi persuaderete che assai pochi istituti di beneficenza, il dieci per cento appena, si salveranno da questa colossale ecatombe.

Si vuole una così vasta concentrazione e sia, ma vediamo almeno con quali criteri vien fatta.

L'articolo 47 pone come criterio della concentrazione la qualità delle Opere a cui si riferisce, le Opere pie elemosiniere.

L'articolo 48 invece, desume il criterio della concentrazione dalla tenuità degli istituti, applicandola a quelli, che hanno un reddito inferiore a lire 5,000.

L'articolo 49 poi impone la concentrazione non più in vista della qualità delle opere, o della tenuità de' redditi, ma in ragione del numero degli abitanti del Comune!

Or io non so vedere che rapporto corre fra il numero degli abitanti e la concentrazione delle Opere pie.

L'argomento avrebbe valore se le Opere pie fossero diffuse in ragione di popolazione; ma il fatto è che vi sono in Italia città popolateissime prive affatto di istituti di beneficenza e vi sono borghi sparuti che possiedono ricchissime fondazioni.

Di qui è chiara la disformità ed incoerenza di criteri coi quali il progetto determina il concentramento.

Nè crediate, o signori, di migliorare con questo la gestione economica delle Opere pie, avvegnachè non è possibile sperare che 4, 8 o 12 componenti delle nuove Congregazioni di carità basteranno a disimpegnare le infinite e molteplici incombenze ora affidate a migliaia di amministratori, dei quali molti capaci e zelantissimi.

Si dirà che suppliranno con la nomina de' comitati di erogazione: ma in tal caso val meglio rispettare le amministrazioni autonome, designate dalla fiducia de' disponenti, che costituire nuovi congegni creati ad arbitrio degli amministratori.

Vi paiono questi utili provvedimenti, atti a raggiungere l'effetto che voi desiderate? Oso dubitarne. In ogni caso sarà d'uopo mettere di ac-

cordo l'articolo 47 e seguenti con l'articolo 4º già votato, che suona così:

“ Le istituzioni pubbliche di beneficenza sono amministrate dalla Congregazione di carità o dai corpi morali, Consigli, Direzioni od altre Amministrazioni speciali istituite dalle tavole di fondazione o dagli statuti regolarmente approvati. ”

Secondo questa disposizione i Consigli, le Direzioni, e le Amministrazioni speciali ordinate dai fondatori vanno rispettate; ma se si ammette il principio della concentrazione coatta le amministrazioni degli istituti concentrati saranno tutte disciolte e l'articolo 4 diventa lettera morta, giacchè il primo effetto del sistema preferito dal progetto che discutiamo, quello è di sostituire la Congregazione di carità a tutti i Corpi morali, e agli amministratori, che ora geriscono in base agli statuti ed alle tavole di fondazione.

Insomma di questa Congrega di carità voi fate un Polifemo orrendo, che come quello descritto da Omero nell'Odissèa, seduto sull'entrata della caverna, tastava i compagni di Ulisse per ghermire i più grassi, e satollarsene.

Nè si sopprime soltanto la gestione fiduciaria, ma seguendo il disegno ministeriale si elude anche il fine, giacchè confondendo patrimoni, rendite e bilanci delle Opere pie elemosiniere, tutto andrebbe conglobato nella cassa della Congregazione di carità, la quale ne disporrebbe a suo talento, distribuendo a talune classi di indigenti i sussidi, che per avventura il fondatore avesse assegnato a una speciale categoria di poveri, o ai poveri di un determinato quartiere, violando ad un tempo la volontà del disponente ed il diritto dei beneficiati.

La Giunta parlamentare, desiderosa di porvi riparo, introdusse nel progetto l'articolo 54, il quale prescrive che in caso di concentrazione o aggruppamento, i patrimoni e i bilanci devono tenersi separati.

Questa modificazione è provvidissima, e son lieto di aver contribuito a farla adottare, ma non è sufficiente a scongiurare tutte le conseguenze disastrose della proposta ministeriale. Essa infatti lascia in piedi il sistema della concentrazione coatta a base di criteri disformi e incoerenti; salva, è vero, dalla soppressione completa gli enti concentrati mercò la separazione dei patrimoni e dei bilanci, ma non esclude, rispetto a questi, il disfacimento di tutte quante le amministrazioni fiduciarie stabilite dai fondatori e rispettate dall'articolo 4.

A tutti è noto che la fiducia negli amministra-

tori è uno degli stimoli alle private largizioni. La maggior parte di coloro, che dispongono dei propri beni a favore delle classi sofferenti, di solito hanno cura di designare, oltre il fine, la persona o le persone incaricate di amministrare i beni, ed erogarne le rendite.

La fiducia, signori, non s'impone con la forza; i ministri dovrebbero saperlo.

Non è con questa legge che si riuscirà a volgere forzatamente verso la Congregazione di carità la fiducia dei benefattori. I buoni idraulici consigliano a non rinvangare soverchiamente i terreni ricchi di sorgive, giacchè accade spesso che, turbate nel loro corso naturale, si sviano invece di scorrere nell'unico collettore.

Fate in modo che questa legge non produca lo stesso fenomeno nel campo della carità, e che per volerla, regolamentare e dirigere non si riesca a sterilirne le fonti.

Il pensiero di unificare le Opere pie non è nuovo nè recente. Alla fine del secolo passato e al principio del nostro la maggior parte dei cessati Governi assoluti furono presi da codesta malinconia accentratrice; ma i loro tentativi non ebbero fortuna.

In Napoli un decreto di Gioachino Napoleone dell'11 febbraio 1809 concentrava in una sola amministrazione tutte le Opere pie di quella vasta metropoli, sottoponendola alla diretta vigilanza del sovrano; ma le conseguenze furono tanto disastrose da rendere necessario di tornare all'antico, ciò che fu fatto con decreto del 14 settembre 1815, nel cui preambolo si dice:

“ Persuasi che i disordini che presentano (le Opere pie) sono il risultato delle perdite sopportate durante l'occupazione militare del nostro regno, e del sistema stabilito nel decreto 11 febbraio 1809, volendo allontanare tutte le occasioni, che hanno determinata la loro decadenza, e porle in stato di riacquistare l'antico splendore, decretiamo, ecc. ”

Questo decreto restituì alle Opere pie concentrate la perdita autonomia.

**Luchini Odoardo, relatore.** Che poi non si ricostituirono.

**Chimirri.** La disastrosa concentrazione fu sciolta.

**Luchini Odoardo, relatore.** No! no!

**Chimirri.** E qui in Roma sotto il pontificato di Leone XII tutte le amministrazioni ospitaliere furono riunite con *motu proprio* del 5 gennaio 1826.

La nuova amministrazione, posta sotto la dipendenza del sovrano, aveva una sola computisteria centrale, un solo deposito di medicinali, un

solo metodo per le provviste di commestibili, di suppellettili e d'altro.

Quale fu l'effetto di un tale provvedimento? Si può argomentarlo dal *motu proprio* del 21 dicembre 1828, che lo ha revocato restituendo le cose *ad pristinum*.

Sullo scorcio del secolo passato, volendo Ercole III riordinare la pubblica beneficenza, commise ai conservatori della città di Modena di studiare e proporre le opportune riforme.

Il sistema del concentramento fu largamente esaminato e discusso, e venne come pericoloso respinto dai conservatori per le ragioni esposte da Ludovico Ricci nel suo dottissimo rapporto, pubblicato nella collezione degli economisti italiani.

Il cronista Lancellotto, alludendo ai *prepotenti romaneschi* di allora e alla riunione delle piccole Opere pie, tessè certo suo apologo del nibbio e dei pulcini avvinti a una legaccia, dei quali avviene che se il predatore ne ghermisce uno li porta via tutti, mentre dove siano sciolti, mentre ne prende uno, gli altri si cacciano per le siepi e scampano dal nemico.

Lo stesso avverrà, siatene certi, delle Opere pie artificiosamente legate alle sorti delle Congregazioni di carità. Se oggi talune sono male amministrate la maggior parte procede bene, perchè il patrimonio aumenta e i redditi si raddoppiano.

Ma quando saranno tutte raggruppate nella Congregazione di carità, il giorno in cui questa capiterà in mano di uomini incapaci ed infedeli, tutte le Opere pie in essa concentrate andranno a precipizio.

E, per venire a esempi più vicini e non uscire di Roma, ricorderò la sorte toccata all'ospedale di S. Giovanni di Dio, uno dei maggiori ospedali di Roma, impiantato dai reduci vincitori della battaglia di Lepanto.

Questo ospedale, aperto ai malati poveri, era venuto in tanta floridezza da resistere a tutte le vicende.

Aggregato con decreto del 1881 alla Commissione ospitaliera dipendente dal Comune di Roma, mutò indirizzo e natura, e da ospedale gratuito per tutti divenne ospedale a pagamento; e dove in altri tempi solo gli agiati pagavano 15 paoli di entrata, ora a ciascuno infermo s'impone la retta mensile di 70 lire! E perchè ciò? Perchè amministrato durante tre secoli con parsimonia e spirito di oculata carità, le rendite bastavano a tutto; avvenuto il concentramento, occorre organizzare una nuova amministrazione, le spese creb-

bero, e fu d'uopo ricorrere alle rette, e alle contribuzioni.

Nella città di Torino sono 22 istituti caritativi, che portano il nome di Congregazioni di carità, e tutti insieme sapete cosa spendono per la gestione? Duemila lire appena!

Provate a concentrarle, fondetele, create una sola amministrazione complicata e macchinosa, e vedrete che costerà.

Signori, non fatevi illusioni! L'accentramento attuato con prudenza e nei limiti del ragionevole può giovare all'economia, e alla chiarezza della gestione: slargato eccessivamente e fatto obbligatorio, genera amministrazioni pletoriche, complesse e dispendiose. Ciò posto che cosa bisogna inferirne?

Escludere sempre e in ogni caso la possibilità dell'accentramento? No davvero: sarebbe lo stesso che condursi da un estremo all'altro.

Noi riconosciamo che in taluni casi l'accentramento potrà essere utile, in altri forse necessario, ma bisogna procedere co' debiti riguardi.

L'onorevole Barazzuoli nella risposta al discorso della Corona, parlando di questa riforma, esce in queste aeree parole:

« Abbiamo impreso immediatamente la discussione della legge sulle Opere pie, acciò sieno condotte a intenti più conformi allo spirito odierno, pur accostandoci con mano riguardosa alle volontà dei fondatori affinchè il sospetto e il pregiudizio non disseccino la benefica sorgente della carità cittadina. »

Il mio emendamento risponde a capello al pensiero espresso in queste parole che voi avete ieri applaudite ed approvate.

Esso dice così:

« Possono essere concentrate nella Congregazione di carità:

a) le istituzioni di beneficenza, delle quali sia venuta a mancare l'amministrazione, e quelle per le quali non si possa costituire un'amministrazione speciale per difetto di disposizioni negli statuti;

b) le istituzioni di beneficenza la cui rendita netta non supera le lire 5000; e le istituzioni elemosiniere, escluse quelle che per la loro importanza o per la specialità delle condizioni o del fine loro richiedono una amministrazione separata. »

In esso, come si vede, io accetto in massima il principio della concentrazione, proclamato dal

disegno che discutiamo, ma spogliandolo di quanto in esso v'è di eccessivo e di assoluto.

La differenza sta tutta nella parola *possono*, sostituita al " sono concentrate " del disegno, che discutiamo.

In luogo di condannare *a priori* a concentrazione forzata nove decimi delle Opere pie esistenti, e cercare poi col lanternino quali e quante, per l'importanza o la specialità del fine, meritino di essere richiamate in vita, io propongo di procedere per gradi, come fa la natura, in questo lungo e faticoso lavoro.

La mia proposta è conforme al sistema ora in vigore in materia di aggruppamenti, e che in pratica ha fatto buona prova: essa mette di accordo l'articolo 47 con l'articolo 4 già votato, che col vostro sistema non possono conciliarsi. Imperocchè io vi domando: volete o non volete rispettare le amministrazioni fiduciarie istituite con le tavole di fondazione? Se sì, allora bisogna nell'articolo 47 sostituire la facoltà alla coazione, acciò la concentrazione possa farsi caso per caso, e solo quando concorrono motivi di utilità e di convenienza e non si oppongono le fondiarie.

Fatte a questo modo le concentrazioni saranno utili e vantaggiose senza ledere nè l'integrità patrimoniale, nè la volontà e la scelta fiduciaria dei testatori.

Ridotta la questione in questi termini, non so perchè la maggioranza della Commissione si ricusa di far buon viso alla mia proposta.

Mi si obietterà che rendendosi facoltativa la concentrazione, non si verrà a capo di nulla, e le cose continueranno come prima.

Questo poteva accadere col sistema della legge in vigore; non accadrà col sistema della legge che andremo a votare, perchè da una parte si facilitano le procedure, e dall'altra, se la Congregazione di carità o il Comune non esplicheranno la loro iniziativa, le proposte di riforma potranno esser fatte dal prefetto. Sicchè non v'è timore che la legge rimanga lettera morta.

Dunque noi concediamo alla libertà ed alla autonomia quanto è giusto le si conceda; armiamo il potere vigilante della debita autorità perchè supplisca col suo intervento all'ignavia o al difetto di iniziativa dei corpi locali: che cosa si vuole di più? Anzi io credo che le Congregazioni di carità useranno assai più imparzialmente di questa iniziativa quando non siano dichiarate per legge eredi necessari di tutti gli istituti soggetti a concentramento od a riforme.

Da ciò è chiaro che il sistema da me difeso, mentre rispetta la spontaneità e la volontà dei

fondatori, raggiungerà del pari, ma senza scompiglio, quel fine civile nobilissimo, che vi proponete di raggiungere per altre vie e con metodi assai più contestabili.

Porro' fine al mio discorso leggendovi una pagina bellissima della sagace relazione di Ludovico Ricci, da me superiormente ricordata, nella quale si discorre dei tristi effetti della concentrazione delle Opere pie, sperimentata nella città di Modena.

“ Le confuse categorie e sempre nuove davano luogo a troppi nascondimenti ed arbitrii, talchè mentre abbondavano i calcoli, impoveriva la sostanza. La riunione di tanti pii istituti sotto una sola amministrazione induceva confusione per il soverchio ammasso degli affari. La libertà civica degli amministratori era ristretta e mal bilanciata. La vastità dell'azienda vinceva la comprensione dei magistrati, o (quello che è il peggior vizio di ogni azienda), l'insistenza dei privati tanto era maggiore della resistenza degli amministratori, che l'allontanamento da questi affari era divenuto argomento di saviozza. ”

Queste parole di colore oscuro paiono scritte apposta per ammonirci della gravità delle risoluzioni, che stiamo per prendere.

Pensateci bene, o signori, perchè da queste dipende l'avvenire della beneficenza in Italia. Esse saranno per voi titolo di lode, se gli effetti saranno buoni, ma saranno germi di lunghe maledizioni se cattive; maledizioni di gente che soffre, e che vedrà rendersi ogni giorno più scarso l'obolo della carità.

Attraverso le vicende fortunate, per le quali è passata la nostra economia nazionale il patrimonio dei Comuni è quasi ingoiato dai debiti; quello del demanio si è andato di anno in anno assottigliando. Il solo rimasto incolume in tanto naufragio è il patrimonio delle Opere pie, che negli ultimi 25 anni si è raddoppiato.

La qualcosa è accaduta perchè una legge savia e prudente affidava ed incoraggiava le private largizioni col razionale rispetto dei fini e dei modi imposti dai fondatori; perchè la gestione delle Opere pie fu sottratta finora alla soverchia ingerenza del Governo e dei politicanti. Fate che le vostre deliberazioni siano degne del vostro senno e della materia delicatissima che siete chiamati a regolare. Il patrimonio delle Opere pie non rappresenta soltanto un valsente di due miliardi, ma in sè racchiude un tesoro di sacre memorie, un frammento prezioso della storia dei nostri Comuni. Accingiamoci pure con ardore a riformare

la gestione delle Opere pie, e a perfezionarne i congegni in modo da trarne il miglior profitto a vantaggio delle classi bisognose, ma procediamo cauti ed oculati acciò il troppo zelo od i pregiudizii dottrinarii non c'inducano, nostro malgrado, ad inconsulti ed ardimentosi provvedimenti, i quali potessero intiepidire il sentimento della carità, o, peggio ancora, mettere in pericolo il patrimonio dei poveri, disperdendo in breve spazio tanta ricchezza di beni, accumulata dalla pietà e dalla previdenza dei nostri maggiori, e lacerando con mano profana una delle più belle pagine della storia interna del nostro paese. (*Bene!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

**Placido.** Il brillante ed eloquente discorso testè fatto dall'onorevole Chimirri mi dispensa dallo spendere molte parole per sostenere le mie idee.

*Voci.* Forte! forte!

**Placido.** Tengo però a dichiarare, che pur migliorato il disegno di legge in rapporto al concentramento, ed a tutte le altre modalità proposte in seguito agli studi indefessi dell'onorevole Commissione, non potrei non votare l'emendamento proposto dall'onorevole Chimirri, siccome quello che tempera molti difetti, ed evita molti errori.

Ultimo fra i rappresentanti del Paese e venendo da una città che conta ben 600,000 abitanti, dove la carità privata in larga scala si esercita su tutte le classi dei bisognosi, sento il bisogno di farmi una domanda. La concentrazione forzata, anche così com'è stata proposta dalla Commissione, è attuabile in un grande centro di popolazione? È possibile che in questa Congrega di carità, amministrata da 12 persone, si possano concentrare tante Opere pie, che spandono in larghissima copia i tesori della carità sull'immensa miriade di poveri d'un grandissimo centro di popolazione?

E qui, o signori, non intendo entrare in un campo astratto ed indeterminato.

Se il terreno, direi, scientifico è stato già in tutto mietuto dalla parola vigorosa e dotta dell'onorevole Chimirri, è mestieri che mi limiti a guardare un istante le conseguenze pratiche di questa legge. Da siffatto punto vista sorge evidente una grave considerazione: in una città popolosa per abitanti, e ricca d'istituzioni di beneficenza l'attuazione della presente legge o sarebbe impossibile o porterebbe disastrose conseguenze al patrimonio de' diseredati.

E come no? Guardate a Napoli. Varia, multiple, molteplice è la distribuzione della carità.

Opere svariatissime e complesse di beneficenza assegnate dall'alba al tramonto della vita del povero; istituzioni che si riferiscono a diversi e molteplici scopi di beneficenza, non che all'età, alle condizioni, al sesso, alle fisiche infermità della numerosa classe degl'indigenti, mal potrebbero essere concentrate ed amministrate con rettitudine e scrupolosità, secondo i fini delle fondazioni, o lo scopo umanitario al quale sono indirizzate, da una Congrega di carità di dodici individui, anche solertissimi, e forniti delle migliori intenzioni. Ricorro a dimostrazioni pratiche. La Camera consentirà che ad ora si tarda le ponga innanzi dei rilievi di fatto, che pure debbono essere tanta parte delle sue risoluzioni. Immensi sono i tesori della carità profusi nella città di Napoli dalla generosa pietà degli estinti. Ricorderò l'Annunziata, gl'Incurabili, S. Pietro e Gennaro extra moenia, S. Eligio, l'Albergo de' Poveri, istituzioni vaste e complesse di beneficenza multiforme. Ricorderò il Monte della Misericordia, del quale non sai più se ammirare la vasta ed ingegnosa profusione di carità, o la rettitudine ed esattezza nell'amministrazione.

E qui mi sovengono due fatti.

Questo grande Istituto di beneficenza, senza attentare alla integrità del bilancio, o alterare la sua ordinaria organizzazione, spenderà fra poco ben 1,700,000 lire per impiantare un novello servizio di bagni termo minerali a Casamicciola in pro degli infermi.

Un uomo noto nella repubblica letteraria, decoro e lustro d'Italia, Antonio Ranieri, con disposizione testamentaria lasciò il suo vistoso patrimonio al Monte di Misericordia, tanto potè nell'animo suo il pensiero della carità vera e reale esercitata da quell'Istituto di beneficenza!

Ora, oltre queste importantissime Istituzioni di beneficenza, le quali per la loro importanza e per la specialità del fine, al quale son destinate, non possono sottostare alla legge fatale della concentrazione, altre ve ne sono, nè di lieve importanza, che seguono successivamente nella scala della beneficenza.

Tralascio tutti gli altri, mi fermo ai soli Istituti limosinieri. Veggasi in questa sola branca della pubblica beneficenza quante destinazioni a seconda le svariatissime forme dell'umana miseria. La Confraternita Bianca fornisce medicine e suppellettili ad infermi a domicilio; il legato Pio De Lieto, profonde la carità agli infermi, ai ciechi, agli storpii, ai vecchi, agli orfani non atti al lavoro; il Monte Rispo agl'inabili per infermità; l'Opera pia Merolla somministra medicinali o limosine ad infermi

ed a famiglie, che abbiano il capo all'ospedale, non che ai ciechi, agli storpii, o vecchi privi di assistenza; l'Opera pia Persico, tra gli altri scopi ha quello di provvedere di medicinali gl'infermi; l'Opera pia della Visitazione assiste ai moribondi e soccorre alle famiglie di questi; la Pia opera pel sovvenimento de' poveri infermi a domicilio largisce pure i suoi soccorsi agl'infermi poveri, che non possono entrare negli ospedali, nè esclude i casi di parti laboriosi per quelle infelici, che non possono essere trasferite all'ospedale senza pericolo, ed a tutti questi bisognosi somministra farmaci, latte, brodo, biancheria, arnesi di letto, suppellettili di casa.

Vedete quante forme sterminate di carità che rispondono ai diversi ed innumerevoli bisogni dall'umanità sofferente!

V'è poi un'altra serie d'istituti che si riferiscono a determinate classi di poveri. Così vi sono istituti limosinieri pei librai, pei marinai e pescatori di Chiaia, pei marinai del rione Porto, per le vedove ed orfane spagnole o di spagnoli, per gli oriundi spagnoli, per le vedove e bisognosi di nazionalità greca. Che più? Vi sono istituti elimosinieri per provvedere ai poveri di determinati luoghi; quindi beneficenza limosiniera ai poveri di Mercato; a quelli di Sant'Arcangelo all'Arena, a quelli di Montesanto, a quelli di Avvocata, a quelli di Sant'Eligio, a quelli di S. M. di Palazzo, a quelli di Posilipo.

Nè mancano gl'istituti elemosinieri pei poveri vergognosi, e pure sono distribuiti per classi, per ceti, per età, per sesso.

Quindi le Opere pie per i poveri civili d'ambo i sessi, per gli avvocati indigenti (*Si ride*), per i sacerdoti bisognosi.

Mi fermo a questo punto, chè se volessi parlare dello sterminato numero di tutte le altre opere di beneficenza limosiniera, diverse per fini, per indirizzo, per modalità, non la finirei mai, e stancherei indarno la vostra pazienza. Conseguenza: sarebbe possibile concentrare tutte queste istituzioni nelle mani di 12 gentiluomini, farle amministrare esattamente secondo gli scopi delle fondazioni e quindi profondere i tesori della carità a tutte le classi, a tutte le persone, a tutti i ceti nei modi svariatissimi e complicati, peculiari a ciascuno? E poi concentrate nelle mani di questi 12 gentiluomini, anche le istituzioni, che non hanno amministratori fiduciarî, e quelle per le quali il fine è mancato, o le altre la cui rendita non sorpassa le 5000 lire, e quelle che si riferiscono alle doti per monacazioni, ai Conservatorî, ai Ritiri, alle Congreghe, alle Ar-

ciconfraternite, che secondo il progetto di legge, debbono scomparire, e dite poi se è possibile che la legge sia attuata, così come è proposta, e se la classe dei miserabili possa dirsi assicurata. Ma come? Se la si dice oggi non abbastanza sicura per l'opera di migliaia di amministratori chiamati ad attuare la carità, in tutte le sue forme minute e svariatissime?

Ma come? se il solo servizio elemosiniero per una città così vasta, richiede un'organizzazione immensa per infermi, per visite, per assicurazioni, per somministrazioni dei soccorsi, per indagini intese a scovare i veri poveri, i ciechi, gli storpii, i vecchi, i dementi, che il più delle volte non si presentano, ma si aspettano? Ed è forse ignoto quello che costa di fatiche, di vigilanze, di organizzazione il servizio limosiniero negli altri paesi? Londra, Berlino, Parigi ed altri centri di Europa informino. Ma vi saranno, si dirà, dei comitati, che la Congrega di carità può chiamare in suo ausilio.

E basteranno questi a svolgere tutte le opere di carità secondo le regole di fondazione? Saranno quelle mani sicure, indipendenti che valgano a fare giungere la carità al suo vero indirizzo? E poi se oggi si parla di unità di accentramento, com'è possibile la dimane ricorrere alla molteplicità, al decentramento? Moltissimi o pochi che siano questi Comitati ausiliari si avrà sempre una fiducia coatta, obbligatoria da parte de' 12 componenti la Congrega di carità verso le numerose schiere di individui chiamati in ausilio; il che non è conciliabile nè co' fini annunziati col presente disegno di legge di una più sicura tutela per i bisognosi, nè con l'indirizzo e svolgimento vero della carità alle infinite miserie dell'umanità che langue.

No, non è dunque possibile parlare di concentramento obbligatorio delle diverse istituzioni di carità nelle grandi città d'Italia. Lo si potrà applicare in determinati casi, e secondo il bisogno, lo si potrà applicare per le istituzioni mancanti, secondo le tavole di fondazione, di amministratori fiduciari, o per le altre che non hanno una rendita maggiore di lire cinquemila, lo si potrà applicare ne' piccoli centri, dove pochi siano i bisogni, scarse le opere di carità, facile il controllo, possibile lo svolgimento della vera beneficenza. Ecco perchè accetto l'emendamento Chimirri che non distrugge ma attenua, non combatte ma modifica la legge, ed è, a parere mio, inteso alla vera, alla sicura garentia del patrimonio dei poveri.

Se tutt'altro mancasse, applicare questa legge così come è presentata nell'attuale disegno, in un vastissimo centro di popolazione, in mezzo alle

schiere infinite degli storpii, de' ciechi, de' bisognosi, di ogni età, di ogni classe, di ogni condizione, e pretendere che sia tutelato e bene amministrato il patrimonio de' miserabili si traduce per me in una vera ed amara ironia.

Signori, ho compiuto uno stretto, imprescindibile dovere. Che cosa deciderete? Non lo so; nè voglio indagare nelle vostre coscienze. (*Risa e interruzioni alla estrema sinistra*).

**Presidente.** Non interrompano.

(*L'onorevole Placido si rivolge alla estrema sinistra, per rispondere agli interruttori*).

**Onorevole Placido,** si rivolga alla Camera!

**Placido.** Non guardiamo questa legge con fini politici: la carità non conosce partiti, non ammette divisioni; guardiamola invece secondo la sua possibile applicazione; e se su questi banchi (*Accennando all'estrema sinistra*) vi sono cuori che palpitano agli altrui dolori, vi sono menti che pensano, se il sentimento della carità è ancora inteso, ritengo che questa legge, così come a noi si presenta, non potrà essere votata.

*Voci all'estrema sinistra.* Le vedremo.

**Placido.** Tal sia di voi! (*ilarità*).

**Presidente.** Spetta all'onorevole Cambray-Digny di svolgere la sua proposta.

Onorevole Cambray-Digny, ha facoltà di parlare.

**Cambray-Digny.** Anche con gli emendamenti che ho proposto agli articoli 47 e seguenti, io non ho fatto che concretare idee da me accennate nella discussione generale. Anche questa volta, sento il bisogno di assicurare i colleghi: io non ripeterò le cose che dissi nella discussione generale, e sarò breve.

Parlai nella discussione generale, delle Congregazioni di carità, nelle mani delle quali si dovrebbero concentrare tutte o quasi tutte le Opere pie, citai dei fatti che stavano a dimostrare quale era stato sulle Congregazioni di carità il giudizio dato dall'opinione pubblica, e quale anche il giudizio dato dal Governo.

Accennai anche al concetto che a me parve di scorgere in quella parte del disegno di legge che riguarda la concentrazione, che cioè la concentrazione degli istituti di beneficenza nelle Congregazioni di carità non dovesse farsi in blocco e alla cieca, ma con un giudizio da istituirsi caso per caso.

Questo a me sembra che risulti molto chiaramente dall'insieme del progetto della Commissione.

Chi debba fare questo giudizio particolare caso

per caso, con quali forme debba farsi, chi possa promuoverlo, chi abbia diritto di appellarsene sono tutte questioni che potranno discutersi a suo luogo, ma che non riguardano quest'articolo.

Ma mi pare che ci sia un'altra questione che ha qui la sua sede, ed è molto importante.

Su che cosa dovrà essere pronunziato questo giudizio? A me pare che il progetto non lo dica, o almeno lo dica in modo, che per me equivale al non dir niente.

Il progetto dice che vengono concentrate le istituzioni elemosiniere, quelle che hanno meno di 5000 lire di rendita, e quelle dei Comuni che hanno meno di diecimila abitanti.

Questo di regola; ma si dichiara che ciò non si farà, quando non sia reputato conveniente.

Si accennano alcuni criterii: la importanza, la specialità delle condizioni della istituzione o la specialità del fine. Si dice poi che la concentrazione si potrà sempre fare nella Congregazione di carità di qualunque istituzione ancorchè non appartenga ad una delle categorie enumerate negli articoli precedenti, se ciò sarà reputato conveniente. In sostanza il criterio unico è questo: la convenienza. La concentrazione si farà o non si farà secondo che nei varii casi sarà reputato o non reputato conveniente. Ma io domando: che vuol dire questa parola "convenienza"? La convenienza di che? E soprattutto la convenienza di chi?

Non la convenienza, spero, del Comune, i cui amministratori saranno sempre quelli che faranno i primi la proposta.

Io dunque vorrei una formula meno vaga, una formola meno suscettibile di interpretazioni arbitrarie, vorrei, in sostanza una formula che avesse un carattere più legislativo. Perchè io sbagliero, ma una legge secondo la quale "si può fare tutto quello che si reputa conveniente", è una legge che conferisce la facoltà di fare tutto quello che si vuole. Non è più una legge.

Legge vuol dire limitazione e qui ogni limite sfuma.

A me pare che una legge così fatta non si possa dire una legge, ma si dovrebbe dire la soppressione di ogni legge.

Mi si potrà rispondere: leggete la relazione dell'onorevole ministro, leggete quella della Commissione e ci troverete i criterii per determinare che cosa è questa convenienza.

Ed infatti io, leggendo quei documenti, mi sono formato questo concetto: che si voglia, che si debba considerare come conveniente la concentrazione quando si ottengano questi due ri-

sultati: si faccia una economia nella spesa di amministrazione, e si raggiunga meglio il fine della istituzione; quando o ambedue questi scopi, o uno solo di essi senza danno dell'altro venga raggiunto, si comprende che la convenienza ci sarà, in caso diverso non ci sarà.

Questo mi si potrà dire, e se mi fosse detto, io concorderei pienamente; ma risponderei, allora perchè non lo dice la legge? Perchè si vuol obbligare chi dovrà eseguire questa legge, ed interpretarla a cercarne il senso in relazioni voluminose che non vanno per le mani di tutti, che non tutti possono facilmente consultare, che restano spesso sepolte sotto quelle masse ciclopiche di carta stampata che ingombrano le nostre biblioteche e le nostre case?

Se si dirà nella legge quali sono i criterii sui quali si deve fondare il giudizio sulla convenienza, non si cadrà con questo nel difetto di introdurre nelle leggi i motivi della legge. Non si tratta di introdurre nella legge i motivi della legge, ma di stabilire le condizioni alle quali dovrebbe essere ragionevolmente subordinata la facoltà che la legge stabilisce. Allora quella convenienza che si richiede per giustificare il provvedimento, non sarà più qualche cosa di vago, qualche cosa d'impalpabile, che può autorizzare tutti gli arbitrii, sarà qualche cosa di chiaro, di determinato, che all'atto pratico sarà sempre facile di determinare se c'è o non c'è; allora il giudizio da farsi, chiunque debba farlo, e in qualunque forma debba farsi, sarà molto più facile, perchè la questione sarà ben posta, ed una questione ben posta è già per metà ben risolta.

Allora coloro che vorranno proporre una concentrazione, e coloro che vorranno opporvisi, dovranno esaminare se il provvedimento è atto ad assicurare queste due cose; una economia nell'amministrazione, o il più facile conseguimento del fine della istituzione.

Se il provvedimento raggiungerà questi due risultati o se non ne raggiungerà che uno solo ma senza danno dell'altro, il provvedimento dovrà adottarsi. Se questi risultati non si raggiungono, il provvedimento dovrà respingersi.

Io non credo che da queste idee possano in sostanza dissentire molto, l'onorevole ministro e l'onorevole Commissione.

Accettando però questo concetto, non sarebbe più necessario che nei Comuni inferiori a 10,000 abitanti, di regola si concentrassero tutte le istituzioni, nè che si concentrassero di regola tutte quelle che non hanno 5 mila lire di rendita;

se sarà vero, e molte volte sarà vero, che sia utile concentrare queste istituzioni, saranno concentrate; ma non è necessario di fare nella legge delle categorie di maggiore o minor convenienza presunta; basta che si determinino bene i criteri, dai quali la convenienza si desume, e che poi sulle condizioni di fatto si giudichi.

Un onorevole collega che mi duole abbia dovuto assentarsi, mi parlava giorni sono di un caso, che non so se sia venuto sotto gli occhi della Commissione.

Si trattava di un caso speciale. Era un piccolo comune, il comune di Triora, della provincia di Porto Maurizio. In questo piccolo Comune esistono delle borgate staccate dal capoluogo, divise da grandi distanze e con strade malagevoli. In queste borgate esistono speciali Opere pie, che hanno per scopo di soccorrere principalmente in stato di malattia, i poveri delle borgate stesse.

Una volta che la legge sia approvata nella forma con cui è stata proposta, che cosa avverrà? Secondo la regola queste Opere pie debbono essere necessariamente concentrate, sia perchè non hanno più di 5000 lire di rendita, sia perchè il Comune ha meno di 10,000 abitanti.

Ma la Congregazione di carità, la quale risiede nel capoluogo non potrà adempiere ai fini di queste speciali Opere pie, così bene come le adempiono oggi le amministrazioni speciali che risiedono nelle borgate stesse dove sono state fondate.

Se si adottasse la formula che io ho proposto nel mio articolo, il giudizio su casi come questo sarebbe molto più sicuro.

Io poi in quest'articolo 47 ho introdotto un'altra modificazione alla formola usata dalla Commissione, ed anche questa io raccomando all'attenzione del Governo e della Commissione.

La Commissione prevede il caso di un'istituzione che serve a più Comuni; lo prevede però soltanto per dire che quando un'istituzione serve a più Comuni, sopra il concentramento e sopra il possibile aggruppamento giudica non più il Consiglio comunale, ma il Consiglio provinciale.

**Luchini Odoardo, relatore.** L'uno e l'altro.

**Cambray-Digny.** Sono lieto che l'onorevole relatore mi corregga; egli ritiene che l'interpretazione sia questa: che dovranno essere consultati i Consigli comunali ed i Consigli provinciali. Io accetterei volentieri questa interpretazione, quantunque non mi paia che la lettera della legge la giustifichi pienamente, ma mentre si prevede il caso e si prevede per dire chi dovrà proporre o approvare il provvedimento, il caso stesso, sotto un'altro aspetto non è stato studiato.

Quando un'Opera pia serve a cinque o sei Comuni, io domando: è possibile, è giusto, è utile di concentrare quest'Opera pia nella Congregazione di carità di uno di questi Comuni, ad esclusione di tutti gli altri?

A questo proposito io citerò un esempio di un caso, che mi è noto.

Esiste in Toscana un piccolo ospedale, il quale è stato fondato da pochi anni a questa parte ed è stato eretto in ente morale. Mi affretto a dire che non è un'associazione che l'ha fondato.

Fu comprato un fabbricato per mettervi l'ospedale, fu messo insieme un capitale sufficiente perchè questo ospedale potesse funzionare e già da parecchi anni funziona.

Questo ospedale è amministrato da una Commissione, nominata dai Consigli comunali dei vari Comuni, ai quali l'ospedale serve.

Ora io domando: se a questo ospedale si toglie la sua amministrazione autonoma, se questo ospedale si concentra nella Congregazione di carità del Comune nel quale ha sede ed al quale non serve più di quello, che serve agli altri Comuni, si escluderanno tutti gli altri Comuni da quella parte della amministrazione di questo ospedale, che avevano fino ad ora e che era perfettamente utile che avessero. (*Interruzione dell'onorevole Levi*).

L'onorevole Levi mi osserva che gli ospedali non sono soggetti alla concentrazione. Io non ne sono sicuro. Ma supponiamo che l'onorevole Levi abbia ragione. Il mio esempio vale lo stesso, perchè, se ciò che ho detto non sarà giusto per il caso citato, sarà giusto per mille altri casi congeneri.

Concludendo, mi limito a richiamare per oggi l'attenzione dell'onorevole ministro e dell'onorevole Commissione sopra la formola, che io avrei proposto di sostituire all'articolo 47, formola, che permetterebbe di sopprimere l'articolo 48 e l'articolo 51.

Per gli articoli 49, 50, 52, sui quali ho pure proposto degli emendamenti, mi riservo di parlarne succintamente, quando questi articoli verranno in discussione. (*Approvazioni*).

**Presidente.** Onorevole relatore, vuole rimandare il seguito della discussione a lunedì o desidera parlare ora?

**Luchini Odoardo, relatore.** Sono agli ordini della Camera.

*Voci.* A domani, a lunedì!

**Presidente.** Il seguito della discussione è rimandato a lunedì.

**Comunicasi una interrogazione del deputato Bonghi.**

**Presidente.** Dall'onorevole Bonghi è pervenuta alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione:

“ Il sottoscritto desidera d'interrogare il ministro dell'interno, s'egli voglia o possa mandare altri sussidi ai poveri dei Comuni della Provincia di Treviso, più danneggiati dalle ultime inondazioni. „

È presente l'onorevole Bonghi?

*(Non è presente).*

**Crispi, presidente del Consiglio.** Potrei dire che ne ho mandato anche ieri.

**Presidente.** L'onorevole Bonghi, lo saprà se qualche collega glielo dirà, o lo leggerà nei giornali.

**Crispi, presidente del Consiglio.** Quando ho de-

naro, ne mando, ma il fondo iscritto in bilancio è forse insufficiente.

**Oliveri.** Bisogna accrescerlo!

La seduta termina alle 6.

---

**Ordine del giorno per la tornata di lunedì.**

1. Seguito della discussione intorno al disegno di legge: Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. (2)

Discussione dei disegni di legge:

2. Sul personale di pubblica sicurezza. (3)
3. Modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e miglioramento degli stipendi della magistratura. (4).

---

**PROF. AVV. LUIGI RAVANI**  
*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1889. — Tip. della Camera dei Deputati  
(Stabilimenti del Fibreno)